



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 218

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 13 novembre 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	7
2 ^a - Giustizia	»	11
3 ^a - Affari esteri	»	20
4 ^a - Difesa	»	27
7 ^a - Istruzione	»	30
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	39
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	42
12 ^a - Igiene e sanità	»	54
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	56

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag.	3
---	------	---

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . .	Pag.	63
--	------	----

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag.	65
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	»	67

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	68
---	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	72
------------------------	------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 13 novembre 2007

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cento.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 179)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*), relatore per la 5^a Commissione, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che durante l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, il rappresentante del Governo ha confermato che la distinzione tra risparmi effettivi e risparmi potenziali – contenuta nella relazione tecnica – corrisponde ad un'esigenza di maggiore correttezza: pertanto solo i risparmi rilevati come effettivi saranno inseriti nel bilancio a legislazione vigente, mentre quelli definiti come «potenziali» saranno iscritti nel consuntivo dopo che ne sia stata accertata la sussistenza. L'articolo 1, comma 416, della legge n. 296 del 2006 ha previsto il conseguimento di risparmi di spesa (scontati ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento) non inferiori a 7 milioni di euro per il 2007, 14 milioni per il 2008 e 20 milioni per il 2009 correlati all'attuazione delle misure di riorganizzazione ministeriale contenute dai commi 404-415 e 425-429 (misure di razionalizzazione dei Ministeri, finalizzate al contenimento dei costi di funziona-

mento, e riorganizzazione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia). Dei predetti risparmi, è previsto che la quota di 5 milioni di euro per il 2007, 10 milioni per il 2008 e 15 milioni per il 2009 derivi dall'attuazione delle misure di ridefinizione delle articolazioni periferiche sia del Ministero dell'interno (comma 425) sia del Ministero dell'economia (commi 426-429). In proposito, rileva che il provvedimento di attuazione del comma 425, relativo alla riorganizzazione del Ministero dell'interno, non è stato ancora trasmesso al Parlamento e che lo schema di regolamento in esame dà conto di risparmi (qualificati come «effettivi»), derivanti dalle norme in questione, pari a 520.000 euro per il 2007, a euro 4.900.000 per il 2008, euro 9.800.000 per il 2009 e 10.050.000 a regime: i risparmi prudenzialmente più realizzabili (quelli cioè definiti come effettivi) sono quindi significativamente più ridotti rispetto a quelli previsti nella legge finanziaria. Rileva, peraltro, che sarebbe opportuno conoscere la relativa proiezione ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento. Come segnalato dal Servizio del bilancio, sarebbe poi opportuno chiarire quanta parte dei suddetti risparmi effettivi siano ascrivibili alla riduzione di posizioni organiche effettivamente occupate, e quanta parte da riduzioni di posti in organico non effettivamente occupate. In merito alle clausole di invarianza degli oneri di cui agli articoli 19 e 28, occorrerebbe infine prevedere una formulazione più conforme alla prassi consolidata secondo la quale non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Riferisce alle Commissioni riunite, per le parti di competenza della 6^a Commissione, il senatore BARBOLINI (*Ulivo*), il quale sottolinea in premessa le finalità della riorganizzazione complessiva della struttura amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare quella del contenimento della spesa e la razionalizzazione della stessa da attuarsi attraverso una ridefinizione dell'articolazione amministrativa centrale e periferica.

Dopo aver riepilogato la disciplina legislativa a base del provvedimento emanato dal Governo, il relatore si sofferma ad illustrare i contenuti del Capo I, recante la disciplina generale e il numero dei Dipartimenti e cioè, il Dipartimento del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, delle finanze e dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi. In relazione al Capo II concernente l'articolazione dei singoli Dipartimenti, il relatore sottolinea positivamente che con esso si dispone una riduzione non inferiore al 10 per cento delle posizioni di livello dirigenziale generale e una riduzione non inferiore al 5 per cento delle posizioni di livello dirigenziale non generale.

In relazione alle competenze della Direzione VIII del Dipartimento del tesoro, relativa alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato, il relatore fa presente che anche nel Dipartimento delle finanze – Direzione centrale per le agenzie e gli enti della fiscalità, è prevista una competenza in qualche misura sovrapponibile a quella della Direzione VIII. Tenuto conto inoltre che su tale materia è prevista la specifica com-

petenza dell'Agencia del Demanio, sottopone all'attenzione del rappresentante del Governo l'opportunità di un chiarimento normativo volto ad evitare sovrapposizioni o duplicazioni di competenze. Passando più analiticamente ad illustrare le competenze del Dipartimento delle finanze, che sostituisce l'attuale Dipartimento per le politiche fiscali, l'oratore fa presente che il Governo conferma sostanzialmente le competenze del vigente Dipartimento, salvo talune specifiche differenze volte ad ampliarne l'ambito operativo. In particolare, viene attribuito al Dipartimento delle finanze il compito di valutare e predisporre elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti e sugli atti di sindacato ispettivo, con la possibilità di acquisire informazioni dalle Agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalità.

Vengono inoltre assegnate allo stesso Dipartimento le competenze in materie di verifica di congruità degli adempimenti fiscali dei contribuenti, dei relativi modelli di dichiarazione e modalità di assolvimento rispetto alle esigenze di semplificazione, nonché di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti sia per i contribuenti che per l'Amministrazione finanziaria.

Dopo aver descritto analiticamente l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale di tale Dipartimento, i cui compiti sono disciplinati dall'articolo 16 del provvedimento, il relatore conclude il proprio intervento, in attesa delle indicazioni che emergeranno dal dibattito, formulando alcune osservazioni che potranno essere contenute nella proposta di parere. Ribadita l'esigenza di un chiarimento circa le competenze in materia di valorizzazione degli immobili pubblici, sottolinea poi l'opportunità che presso il Dipartimento per le politiche fiscali sia confermata la previsione di un ufficio di collegamento con la Guardia di finanza. Esprime inoltre il parere che potrebbe essere oggetto di rimediazione la collocazione dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario così come quello del Comitato di consulenza.

Il presidente BENVENUTO fa presente che l'esame dei documenti di bilancio non ha finora consentito di rispettare il termine previsto per l'espressione del parere: sottopone all'attenzione del rappresentante del Governo l'esigenza di tener conto di tale circostanza.

Il sottosegretario CENTO assicura che il Governo attenderà l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni del Senato.

Il presidente BENVENUTO, in relazione alle audizioni da svolgersi in riferimento al provvedimento in titolo, preannuncia, in accordo con le richieste da più parti pervenute, l'integrazione del calendario delle audizioni già previste per il pomeriggio di giovedì 15 novembre con l'audizione dei rappresentanti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Sindacato Nazionale dei Funzionari Direttivi, Dirigenti e delle Alte Professionalità della pubblica amministrazione (DIRSTAT).

Dopo un intervento del senatore EUFEMI (*UDC*), il presidente BENVENUTO propone di svolgere le citate audizione e quelle dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali a partire dalle ore 12 di giovedì 15 novembre.

Le Commissioni riunite convergono.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) fa presente al Sottosegretario che il Governo non ha ancora inviato la relazione di cassa al 30 settembre e la sezione II della relazione Previsionale e Programmatica. Chiede inoltre che le Commissioni 5^a e 6^a riunite affrontino la questione dei prodotti finanziari derivati. Sul provvedimento in titolo, osserva infine che sarebbe auspicabile anche un'audizione dei Direttori generali del Ministero.

Il senatore FERRARA (*FI*) rileva che dalle relazioni illustrative svolte appaiono confermati i problemi di coerenza interni al testo dello schema in esame. Emergono altresì questioni critiche relative all'entità dei risparmi potenziali rispetto a quelli effettivamente registrati in relazione alla riorganizzazione ministeriale. I suddetti risparmi non sembrano, infatti, quantificabili, ponendo tale profilo un problema di effettività delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2007 in ordine ai risparmi di spesa. È dunque necessario che il Governo fornisca chiarimenti alle Commissioni riunite, al fine di verificare l'effettivo grado di realizzazione delle disposizioni recate nella legge finanziaria per il 2007.

Il presidente BENVENUTO fa presente che il sottosegretario Cento ha depositato una memoria scritta predisposta in relazione ai profili emersi nel corso del dibattito alla Camera dei deputati e che attengono alle questioni sollevate dal senatore Ferrara.

Interviene quindi il senatore COSTA (*FI*), il quale raccomanda ai relatori di tener conto delle esigenze del personale in tema di avanzamento di carriera, con particolare attenzione a meccanismi che premino il merito e la professionalità dei dirigenti. Ritiene inoltre essenziale il compito dell'Ufficio del contenzioso tributario, tenendo peraltro conto che la Direzione centrale per l'accertamento e la Direzione centrale per la normativa e il contenzioso dell'Agenzia delle Entrate costituiscono un essenziale punto di riferimento per i contribuenti e per gli intermediari fiscali e i professionisti.

Dopo aver dichiarato di ritenere sostanzialmente adeguate alle esigenze informative le audizioni già definite, il presidente BENVENUTO condivide la sollecitazione del senatore Eufemi affinché le Commissioni riunite possano programmare, nella sede ritenuta più adatta, un approfondimento della questione dei prodotti finanziari derivati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 13 novembre 2007

171^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede, si è convenuto che durante la settimana successiva la Commissione potrà riunirsi martedì 20 novembre nel pomeriggio e mercoledì 21 novembre in seduta antimeridiana e pomeridiana, per completare l'esame del disegno di legge n. 1872 (Conversione in legge del decreto-legge 1^o novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza) e per proseguire l'esame delle proposte di riforma della legge elettorale.

Avverte, inoltre, che la Sottocommissione per i pareri è convocata immediatamente per l'esame urgente di un atto del Governo.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.

SULL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1872

Il senatore PASTORE (FI) ribadisce l'esigenza di conoscere il contenuto delle modifiche che il Governo intende proporre al decreto-legge n. 181, concordate nell'intesa che secondo gli organi di informazione si sarebbe realizzata tra alcuni Ministri e il Presidente del Consiglio. Nel caso

in cui tale notizia non corrisponda al vero, il Governo potrà informare la Commissione che non è stato concluso alcun accordo.

Anche il senatore MAFFIOLI (*UDC*) sottolinea l'esigenza di conoscere preventivamente il contenuto dell'accordo.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) osserva che il ruolo e la funzione della Commissione non possono essere condizionati da intese eventualmente concluse in un ambito extraparlamentare.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*), pur concordando in linea di principio con il senatore Villone, osserva però che le consultazioni svolte di recente dal segretario del Partito Democratico con i Presidenti delle Camere hanno introdotto una prassi politica inedita: è opportuno, quindi, che le sedi istituzionali siano puntualmente informate sulle proposte che il Governo ha intenzione di avanzare al Parlamento.

Il senatore MANTOVANO (*AN*) ricorda che l'intesa di cui si tratta è stata oggetto di una conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Oltre a rendere note le modifiche che il Governo avrebbe concordato di presentare, si dovrebbero indicare i mezzi di copertura finanziaria per le misure di allontanamento di cittadini comunitari che si prevede di effettuare, non potendosi utilizzare, a suo avviso, gli stanziamenti previsti per le espulsioni di cittadini extracomunitari irregolarmente soggiornanti in Italia. Infine, chiede che il Governo dia conto delle valutazioni tecniche in base alle quali ritiene che la convalida con contraddittorio da parte del tribunale in composizione monocratica sarebbe più funzionale rispetto alla competenza del giudice di pace.

Il senatore PALMA (*FI*) protesta per l'assenza del rappresentante del Governo e dichiara d'allontanarsi dall'aula in attesa del suo arrivo.

Il senatore CALVI (*Ulivo*) obietta che l'assenza del Governo nella fase in cui si discute dell'ordine dei lavori non è necessariamente rilevante. Invita la Commissione a considerare le norme del decreto-legge e a confrontarsi per l'individuazione di miglioramenti, con il più largo consenso possibile.

Il senatore SINISI (*Ulivo*), relatore sul disegno di legge n. 1872, ricorda che non vi è stato alcun preannuncio di emendamenti da parte del Governo: tutti i Gruppi parlamentari potranno esprimere le rispettive opinioni nel dibattito e favorire l'individuazione di modifiche al testo del decreto-legge. Invita pertanto a entrare nel merito dell'esame.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI porge alla Commissione le scuse per il suo ritardo e per il disagio provocato ai lavori, che il Governo è intenzionato a seguire con particolare interesse.

Informa che si stanno perfezionando le procedure per la presentazione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento. Condivide il suggerimento del relatore affinché si avvii la discussione di merito, in modo che il Governo possa valutare le proposte dei Gruppi sia di maggioranza sia di opposizione. Infine, si riserva di rispondere nelle prossime sedute alle altre specifiche questioni poste dal senatore Mantovano.

Il senatore SARO (*DCA-PRI-MPA*) ricorda le dichiarazioni contrapposte sul contenuto del decreto-legge pronunciate dal segretario del Partito Democratico Veltroni, da un lato, e dai rappresentanti delle componenti più radicali della maggioranza, dall'altro. Se, come sostenuto, non vi è alcun accordo già definito tra le forze politiche ai fini della modifica del provvedimento, è auspicabile che il Governo lo dichiari esplicitamente in modo da risolvere quel nodo politico.

Il senatore PASTORE (*FI*) sottolinea il rilievo dalla presenza del rappresentante del Governo quando si discute un provvedimento d'urgenza che ha efficacia immediata. Ritiene legittima la richiesta preliminare di conoscere le modifiche che il Governo si appresta a presentare, che sarebbero il frutto di un'intesa conclusa fra le forze politiche della maggioranza.

Il PRESIDENTE ricorda che il rappresentante del Governo ha dichiarato l'intenzione di seguire il dibattito di merito, prima di avanzare eventuali proposte di modifica.

Il senatore PALMA (*FI*) sottolinea il significato critico dalle posizioni espresse dalle diverse componenti politiche della maggioranza ai fini della conversione in legge del decreto-legge.

Il senatore GRASSI (*RC-SE*) ricorda che sul merito del provvedimento in esame sono state manifestate opinioni diverse dalle forze politiche e conferma l'intenzione, già annunciata in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, di presentare emendamenti. In proposito, precisa che non è stato concluso alcun accordo con il Governo e trova singolare che i senatori dell'opposizione abbiano un grande interesse a verificare eventuali disaccordi in seno alla maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

(1872) Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANTOVANO (AN) conferma il giudizio circa l'anomalia di un dibattito che si svolge senza dati obiettivi di valutazione.

Ricorda che il fine originario della direttiva n. 2004/38/CE è di tutelare i cittadini comunitari da improvvidi allontanamenti, piuttosto che quello di garantire gli Stati membri dalle possibili violazioni del generale obbligo di lealtà da parte di cittadini dell'Unione europea. Al riguardo, ricorda che dopo l'allargamento dell'Unione europea si sono verificati numerosi casi in cui cittadini comunitari per loro libera scelta non hanno dichiarato la presenza nello Stato che li ospita e si sono collocati deliberatamente ai margini del tessuto sociale e lavorativo, neutralizzando così le procedure per il loro allontanamento quando vengano meno i requisiti per il mantenimento del permesso di soggiorno. Si pone dunque anzitutto il problema se il quadro normativo derivante dal recepimento della citata direttiva sia sufficiente.

Ricorda poi i dubbi di costituzionalità sui cosiddetti «motivi imperativi di pubblica sicurezza», a suo avviso non sufficientemente dettagliati: sarebbe preferibile fare riferimento alle condotte che integrano reati di una certa gravità, come quelli per i quali la legge prevede l'arresto in flagranza. In proposito, sottolinea che la direttiva esclude automatismi fra commissione di reati e provvedimenti di allontanamento, ma anche nel senso che ai fini dell'allontanamento non è necessaria una condanna penale, essendo sufficiente l'emergere di situazioni di pericolosità imperativa, analogamente a quanto è stabilito per l'espulsione di cittadini extracomunitari. A tale riguardo, sottolinea l'opportunità di integrare il provvedimento, precisando che la sussistenza di precedenti penali nello Stato membro di provenienza costituisca un pregiudizio ai fini della presenza del cittadino comunitario in altro Stato membro.

Infine, ritiene necessario affidare ai sindaci specifici poteri di iniziativa e di segnalazione della pericolosità ai fini dell'eventuale allontanamento e ribadisce la richiesta al Governo di assicurare risorse adeguate per dare effettività alle misure del decreto-legge.

Il senatore CALVI (Ulivo) ritiene che la valutazione del decreto-legge debba svolgersi alla luce delle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria e delle pronunce della Corte costituzionale.

Condividendo il contenuto delle misure introdotte, manifesta riserve su alcuni profili specifici. In particolare, auspica un maggiore dettaglio nella definizione dei motivi dell'allontanamento, anche al fine di sottrarre l'attività dei prefetti a una inopportuna discrezionalità.

In considerazione dell'imminente inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea, si riserva di completare il suo intervento nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 13 novembre 2007

123^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SALVI*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.**La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE CONSULTIVA**(1872) Conversione in legge del decreto-legge 1^o novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza*(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

L'estensore del parere, senatore Massimo BRUTTI (*Ulivo*), dà lettura della proposta di parere, allegata al resoconto della seduta odierna.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (*RC-SE*) dopo aver ringraziato il senatore Brutti per l'impegno profuso nel tentativo di redigere un parere che tenesse conto delle diverse posizioni espresse in discussione generale, ritiene opportuno precisare, al comma 7-ter dell'articolo 20, l'espressione «civile e sicura convivenza». Al riguardo osserva che, qualora restasse immutata tale espressione, sarebbe frustrato lo sforzo di individuazione più puntuale e tassativa delle fattispecie.

L'oratrice palesa quindi l'esigenza di meglio esplicitare quanto previsto in ordine alla giurisdizione sui ricorsi, al fine di palesare con più chiarezza la volontà della Commissione giustizia di prevedere, per tutte le ipotesi di ricorso, la giurisdizione del giudice ordinario.

Ella ribadisce infine il suo dissenso per la parte relativa alla previsione dell'obbligo di trasferimento del cittadino comunitario nei centri di permanenza temporanea, nelle more della pronuncia del giudice, osservando che altri strumenti, ugualmente idonei a garantire le esigenze di sorveglianza e di sicurezza, possono essere attivati analogamente a quanto avviene per i cittadini italiani.

L'oratrice osserva inoltre che la disposizione in esame costituisce una indiretta e inaccettabile legittimazione di una struttura che, oltre a presen-

tare molteplici profili di illegittimità costituzionale, non appare accettabile dal punto di vista umano e sociale.

Il senatore CENTARO (*FI*), nell'apprezzare il lavoro compiuto dal senatore Massimo Brutti in sede di redazione della proposta del parere, pur riconoscendo l'accoglimento di alcune indicazioni avanzate dai senatori dell'opposizione, non ritiene di poter formulare un giudizio favorevole.

In primo luogo non condivide quanto previsto in riferimento al comma *7-bis* dell'articolo 20, in particolare la proposta di inserire, dopo le parole «il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza», l'inciso «quando i comportamenti della persona da allontanare abbiano dato luogo ad un pericolo concreto ed attuale», paventando il rischio di un'interpretazione eccessivamente restrittiva della fattispecie.

Dopo aver ribadito le sue valutazioni critiche sulla previsione del limite massimo di tre anni al divieto di reingresso nel territorio nazionale, ritenendo opportuno che, a fronte della gravità del provvedimento di espulsione, possa essere consentito anche un divieto più prolungato, ritiene improvida la proposta di ricorrere al giudice ordinario per ogni tipo di provvedimento, sia in sede di convalida, sia in sede di ricorso. Al riguardo suggerisce all'estensore del parere di formulare la proposta in termini almeno dubitativi.

Il senatore CASSON (*Ulivo*), dopo aver ringraziato il senatore Massimo Brutti per il pregevole lavoro svolto, si sofferma in primo luogo sullo sforzo compiuto nel tentativo di meglio specificare le fattispecie previste all'articolo *7-ter*.

Svolge quindi alcune considerazioni sul regime dei ricorsi contenuto all'articolo 22 del decreto legislativo n. 30 del 2007.

Quanto ai tempi della procedura, l'oratore condivide l'esigenza di una drastica riduzione dei tempi previsti, eventualmente configurando un termine di 48 ore per la convalida dei provvedimenti, al fine di ridurre al minimo lo spazio tra l'emanazione del provvedimento amministrativo e la fase giurisdizionale.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*) ribadisce le sue profonde perplessità sul decreto legge in titolo, in particolare ritenendo del tutto abnorme la previsione dell'allontanamento dal territorio nazionale di cittadini comunitari solo perché costoro non dimostrino una fonte di reddito. Al riguardo ritiene che un'ipotesi di tal genere presenta una radicale incompatibilità non solo con i principi costituzionali, ma anche con le libertà garantite dall'ordinamento comunitario.

Rilevando che il decreto si inserisce in una logica emergenziale di cui non condivide lo spirito, l'oratore ribadisce i suoi dubbi sulla efficacia di misure che, al fine di risolvere i problemi legati alla criminalità, contengono esclusivamente in generale inasprimento di pene.

Ribadisce invece la sua convinzione sulla necessità di garantire piuttosto l'efficacia della sanzione e la celerità del processo.

Dichiara pertanto fin d'ora il suo voto contrario sul disegno di legge di conversione del decreto.

Il senatore BULGARELLI (*IU-Verdi-Com*) ribadisce la sua perplessità sulla previsione della detenzione amministrativa nei centri di permanenza temporanea, a carico dei cittadini comunitari. Al riguardo, oltre ad esprimere le sue profonde riserve su tale istituto a prescindere dai soggetti cui venga imposto il soggiorno in tali strutture, rileva che la sua estensione anche ai cittadini comunitari presenta forti dubbi di costituzionalità, ed appare in contrasto con le libertà sancite nei trattati comunitari.

Auspica pertanto che il relatore formuli il parere nel senso di accentuare le valutazioni critiche sul punto, rilevando altresì la possibilità di accedere a misure alternative.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) condivide le perplessità della senatrice Maria Luisa Boccia e del senatore Bulgarelli, rilevando che la detenzione amministrativa di cittadini europei certamente presenta profili di incompatibilità con i principi che informano l'ordinamento comunitario. Propone eventualmente di considerare il centro di permanenza temporanea ovvero la sede di associazioni per l'assistenza agli immigrati come domicilio, a fini legali, per coloro che fossero senza fissa dimora.

Interviene il senatore CENTARO (*FI*), il quale suggerisce di configurare l'accompagnamento del cittadino comunitario al centro di permanenza temporaneo come *extrema ratio*, laddove non sia possibile individuare altri luoghi ove, nelle more della pronuncia giurisdizionale, controllare il cittadino destinatario del provvedimento di espulsione.

Interviene brevemente il senatore MALVANO (*FI*), il quale osserva che il centro di permanenza temporaneo garantisce, a differenza di altre strutture di accoglienza, che il cittadino possa essere controllato dalle autorità di pubblica sicurezza.

L'estensore del parere, senatore Massimo BRUTTI (*Ulivo*), osserva preliminarmente che l'allontanamento del cittadino comunitario nel caso in cui dimostri di essere percettore di un reddito da lavoro è un'ipotesi non assimilabile alla fattispecie che integra l'espulsione immediata dal territorio nazionale con divieto di rientro. Al riguardo egli osserva che, nell'ipotesi *de qua*, l'allontanamento discende dal venir meno di una delle condizioni che fondano il diritto al soggiorno di un cittadino comunitario nel territorio di uno Stato dell'Unione.

Pertanto, pur comprendendo le critiche del senatore D'Ambrosio sui rischi di una legislazione emergenziale, ritiene opportuno chiarire le diverse fattispecie previste nel decreto-legge al fine di evitare fraintendimenti.

Quanto al problema relativo all'obbligo di permanenza di un cittadino comunitario in un centro temporaneo, il senatore propone di configurare il trattamento nel centro di permanenza temporaneo solo come *extrema ratio*, nell'ipotesi in cui il cittadino risulti privo di una fissa dimora e non sia possibile individuare soluzioni alternative. Rileva inoltre che il

tempo di permanenza è comunque molto breve, e tale da non configurare un'ipotesi di grave violazione della libertà personale del cittadino destinatario del provvedimento di espulsione.

Qualora maturasse all'interno della Commissione un orientamento favorevole ad escludere il ricorso al centro di permanenza temporaneo, l'oratore palesa l'esigenza di accedere comunque ad un'interlocuzione con il Governo, in particolare con il Ministero dell'interno, al fine di verificare se il soggiorno in un centro di permanenza temporaneo sia considerato essenziale al fine di garantire un'adeguata sorveglianza dei cittadini extracomunitari destinatari del provvedimento di espulsione. In tal caso infatti egli ritiene di non poter introdurre nel parere una proposta così formulata, potendo semmai solo trasmettere alla Commissione di merito, in formula problematica, le riserve palesate in sede di discussione generale.

Interviene la senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE), la quale ritiene non esaustive le precisazioni del senatore Massimo Brutti in ordine al problema relativo all'allontanamento dei cittadini comunitari che dimostrino di non essere percettori di redditi da lavoro, osservando al riguardo che, pur nella consapevolezza della diversità esistente tra la fattispecie *de qua* e quella che integra l'espulsione immediata, il comma 2-bis dell'articolo 21 prevede comunque la pena dell'arresto per il cittadino che sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione della attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento.

Ritiene che una sanzione di carattere penale a seguito di un adempimento di natura amministrativa non possa essere accettata, risultando comunque abnorme rispetto al disvalore della condotta.

Il sottosegretario SCOTTI propone in primo luogo di sostituire, al comma 7-ter, l'espressione «civile e sicura convivenza» con l'altra «ordinata convivenza», ritenendo tale espressione più tassativa in quanto riconducibile a profili di legalità. Quanto alla questione relativa all'obbligo di soggiorno nei centri di permanenza temporanea per i cittadini comunitari destinatari del provvedimento di espulsione, nelle more della pronuncia giurisdizionale, egli condivide quanto proposto dal senatore Massimo Brutti e dal senatore Centaro, in ordine all'opportunità di configurare la detenzione amministrativa come *extrema ratio*, limitatamente alle ipotesi in cui lo straniero non abbia fissa dimora.

Il presidente SALVI invita l'estensore del parere, senatore Massimo Brutti, a redigere un'ulteriore proposta che tenga conto delle osservazioni emerse nel dibattito odierno.

L'esame del disegno di legge in titolo è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1872

La Commissione, esaminato il decreto-legge 1° novembre 2007 n. 181, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole alla sua conversione in legge, con le seguenti osservazioni, miranti a rendere più certe ed efficaci le norme in parola.

I soggetti considerati nel decreto-legge, ai quali si applicano i provvedimenti di espulsione che le norme disciplinano, sono i cittadini dell'Unione e i loro familiari, qualsiasi sia la cittadinanza di questi. Ciò significa che la normativa in tema di espulsioni riguardante i cittadini comunitari si applica anche ai loro familiari, se nei loro confronti ed a causa dei loro personali comportamenti vi sia motivo di intervenire in base alle norme previgenti del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 e a quelle nuove introdotte dal decreto legge, anche quando essi abbiano una cittadinanza diversa e non siano cittadini dell'Unione. I familiari, anche se non cittadini dell'Unione, vengono così attratti nella disciplina prevista per gli stranieri comunitari. Dunque rimane esclusa qualsiasi forma di allontanamento collettivo o per responsabilità di altri. Ciò scaturisce già dalle disposizioni del decreto legislativo n. 30 del 2007, così come modificato dal decreto-legge n. 181 del 2007. Tuttavia, tale principio, in linea con l'articolo 27 comma 2 della direttiva 2004/38/CE, può essere più esplicitamente enunciato mediante il seguente comma aggiuntivo, da inserire nell'articolo 20 dopo il comma 1:

«I provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di cittadini dell'Unione o di loro familiari, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza nonché per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, come previsto dagli articoli 20 e 20-*bis*, non possono essere motivati da ragioni estranee ai comportamenti individuali della persona di cui si dispone l'allontanamento».

All'articolo 21, comma 1 dovrebbe essere aggiunto, dopo le parole «quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato» l'inciso «ai sensi degli articoli 6 e 7». In tali articoli infatti vengono puntualmente regolate le condizioni del diritto di soggiorno sia per il cittadino dell'Unione sia per il familiare non avente cittadinanza in uno Stato membro.

La disciplina dei provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, non imperativi, di cui all'articolo 20 comma 7-*bis* (periodi primo, secondo e terzo) può essere integrata con un riferimento esplicito ai criteri valutativi da seguire. Dopo le parole «Il provvedimento di allon-

tanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza» si può aggiungere l'inciso «quando i comportamenti della persona da allontanare abbiano dato luogo ad un pericolo concreto ed attuale di commissione di reati o siano comunque incompatibili con la civile e sicura convivenza».

La disciplina dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 20, commi 7-*bis* e 7-*ter*, prevede che l'allontanamento sia adottato dal prefetto ed immediatamente eseguito dal questore, applicando le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-*bis* del Testo unico in materia di immigrazione. Ad avviso della Commissione, tale disciplina dev'essere modificata sia per ciò che attiene alla determinazione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, in modo tale da offrire criteri più definiti all'esercizio del potere discrezionale del prefetto, sia per ciò che concerne il procedimento di convalida.

Per quanto riguarda la definizione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, si può sostituire il comma 7-*ter* dell'articolo 20 con i seguenti:

«7-*ter*. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando risulti, sulla base di specifici elementi di fatto che il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che ledono gravemente o mettono in concreto attuale e grave pericolo la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua ulteriore permanenza nel territorio dello Stato incompatibile con la civile e sicura convivenza.

7-*quater*. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005 n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniera nei confronti del destinatario del provvedimento di allontanamento che appartenga ad una di tali categorie».

In questi casi il provvedimento di allontanamento viene immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-*bis* del Testo unico in materia di immigrazione. Vale a dire la convalida da parte del giudice di pace, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa. Il questore, secondo il citato comma 5-*bis* comunica entro quarantotto ore al giudice di pace territorialmente competente l'adozione del provvedimento. Si svolge l'udienza ed il giudice di pace decide entro quarantotto ore. Contro la convalida si può ricorrere in Cassazione, ma il ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento. È da tenere presente la previsione contenuta nel settimo pe-

riodo del comma 5-*bis*: «In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili». In questo caso il trattenimento presso uno dei centri è previsto come strumento sussidiario, da applicare quando non sia possibile l'immediatezza della definizione del procedimento in tempi più brevi di quelli necessari al trasferimento presso un centro di permanenza temporanea. Comunque il trattenimento non può superare il tempo assai circoscritto, che risulta da due termini fissati nella norma: vale a dire il tempo di quarantotto ore previsto per la comunicazione al giudice ed il tempo ugualmente di quarantotto ore previsto per la decisione sulla convalida. Questi due elementi (vale a dire la prevista possibilità di evitare il trattenimento presso un centro e la brevità del tempo di eventuale trattenimento) inducono la Commissione, che pure concorda sulla necessità di una riforma nella disciplina e nell'organizzazione dei centri di permanenza temporanei, a ritenere la norma in esame non in contrasto con la necessaria proporzionalità (richiesta anche dalla giurisprudenza costituzionale) tra limitazione della libertà di movimento dello straniero, verso il quale pende un provvedimento di espulsione, ed esigenze di sicurezza (che il trattenimento e l'espulsione mirano a realizzare).

Ancora ai provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza si riferisce l'articolo 20-*bis* del decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dal decreto-legge n. 181 del 2007. Se il destinatario del provvedimento dettato da motivi imperativi di pubblica sicurezza è sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni del Testo unico in materia di immigrazione riguardanti l'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e che non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere (articolo 13, commi 3, 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinqies* del decreto legislativo n. 286 del 1998). Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali (in relazione all'accertamento della responsabilità di concorrenti o imputati per reati connessi, o in relazione all'interesse della persona offesa). In tal caso, l'esecuzione del provvedimento è sospesa finché l'autorità giudiziaria non abbia comunicato la cessazione delle esigenze processuali. Allora il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione. Il nulla osta si intende comunque concesso quando l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data della richiesta del questore. Secondo l'articolo 13, comma 3 (ultimo periodo) del Testo unico sull'immigrazione, «In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14». Il tempo del trattenimento è però diverso da quello che la legge prevede in relazione agli stranieri non cittadini dell'Unione. Oltre il termine di quindici giorni, ove l'autorità giudiziaria non provveda, il nulla osta si intende concesso e si esegue l'espulsione. Ma

se, trascorsi i quindici giorni, l'autorità giudiziaria nega il nulla osta, il trattenimento deve cessare, poiché non pende più il provvedimento di espulsione nei confronti della persona sottoposta a procedimento penale. Dunque il trattenimento a cui fa rinvio l'articolo 20-*bis* del decreto legislativo n. 30 del 2007, introdotto dal decreto-legge in esame, non può comunque superare il tempo di quindici giorni. Ciò può considerarsi in linea con il criterio della proporzionalità cui sopra si è fatto cenno. Comunque, anche in questo caso dovrebbe essere prevista una possibile alternativa al trattenimento. A questo si dovrebbe ricorrere solo quando le ordinarie misure di sorveglianza speciale o, in casi di assoluta necessità, la misura degli arresti domiciliari non siano possibili o non appaiano adeguate allo scopo di assicurare l'esecuzione dell'espulsione; in questo senso potrebbe esservi un obbligo di motivazione nella richiesta di trattenimento avanzata dal questore.

Quanto alle convalide dei provvedimenti di espulsione che devono essere eseguiti dai questori, ad avviso della Commissione, occorre prevedere che la competenza sia assegnata al Tribunale in composizione monocratica invece che al giudice di pace, poiché si tratta in questo caso di una materia assai delicata e sensibile, attinente a diritti di libertà di cittadini dell'Unione o di loro familiari.

Infine, è doveroso segnalare che nell'ambito del dibattito svolto in Commissione sono state avanzate tre ulteriori proposte di modifica delle norme in esame.

In primo luogo, per tutti i casi di provvedimenti di espulsione si è suggerita (da parte di uno dei componenti della Commissione) la estensione dell'istituto dell'accompagnamento coattivo, previsto dagli articoli 132 e seguenti del codice di procedura penale. Ad avviso di chi ha avanzato questa proposta, le garanzie giurisdizionali ed in particolare quelle del contraddittorio potrebbero essere assicurate in una fase successiva all'espulsione, qualora il cittadino espulso decida di ricorrere contro il provvedimento, attivando gli opportuni mezzi impugnatori, una volta giunto nel suo paese di origine. Si tratta di una proposta da valutare attentamente nel confronto parlamentare, sebbene l'adozione di un provvedimento come quello della espulsione, assai più rilevante per la libertà individuale di quanto non sia l'accompagnamento in giudizio, se effettuata al di fuori delle garanzie del contraddittorio, che interverrebbero solo dopo l'allontanamento può evidentemente apparire in contrasto con la normativa europea. Tra l'altro una simile previsione introdurrebbe una diversità di trattamento rispetto ai cittadini extracomunitari, per i quali le garanzie del contraddittorio intervengono nel procedimento previsto per la convalida e non vengono rinviate ad un momento successivo all'espulsione.

In secondo luogo, si è proposto di sostituire la previsione del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea del cittadino dell'Unione verso il quale penda un provvedimento di espulsione, con una norma che disponga in questo caso l'adozione della misura del fermo di polizia. È una proposta anche questa da discutere, maggiormente restrittiva della libertà dello straniero comunitario: il che è da valutare sia in

relazione alla normativa europea, sia in relazione alla disparità di trattamento che determinerebbe tra stranieri comunitari ed extracomunitari.

In terzo luogo, a proposito dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dal decreto-legge in esame, si è affermato che la pena contravvenzionale prevista dal comma 2-*bis* appare priva di idonea capacità sanzionatoria e si è suggerito o di prevedere l'allontanamento coattivo del contravventore o di sostituire la pena contravvenzionale con una pena detentiva, affinché abbia una funzione deterrente. La prima ipotesi è da valutare in rapporto con la normativa europea che sembra escludere tale ipotesi; la seconda ipotesi va considerata e discussa in particolare sotto il profilo della ragionevolezza e del rapporto tra gravità della sanzione ed entità della violazione.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 13 novembre 2007

85^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Danieli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARTONE (RC-SE), rileva che, secondo notizie di stampa, truppe del contingente italiano in Afghanistan risultano coinvolte, peraltro a fianco di forze partecipanti all'operazione *Enduring freedom* che non dovrebbe coinvolgere l'Italia, in violenti scontri con i talebani nella provincia di Farah, nella zona di competenza del comando guidato dall'Italia nell'ambito della missione ISAF. Al riguardo chiede che il Governo riferisca alla Commissione tenuto anche conto che, secondo *Amnesty International*, le truppe della NATO avrebbero violato taluni vincoli che si erano impegnate a rispettare in materia di trattamento dei prigionieri con riferimento al divieto di comportamenti assimilabili alla tortura e all'obbligo di consegnare gli stessi alle autorità afgane.

Il presidente DINI prende nota della richiesta del senatore Martone riservandosi di chiedere al Governo e di riferire in tempi solleciti alla Commissione sulle questioni dianzi menzionate.

Preannunciando lo svolgimento di taluni incontri dell'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi con delegazioni straniere in visita in Italia comunica, infine, che mercoledì 21 novembre, alle ore 14,30, come già richiesto in Commissione, avrà luogo l'audizione del Vice Ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli sulla situazione in Eritrea.

IN SEDE CONSULTIVA

(1872) *Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere di nulla osta con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre scorso.

Il presidente DINI ricorda che nella precedente seduta si è svolta l'esposizione del relatore Polito sul provvedimento in titolo e che nel corso del dibattito è stata avanzata la richiesta di acquisire dei chiarimenti da parte del Governo sulla conformità dello stesso con la normativa europea e internazionale e cede, pertanto, la parola al vice ministro Danieli.

Il vice ministro DANIELI, in replica alle questioni emerse nel corso del dibattito, si sofferma sui contenuti e sulle finalità della direttiva 2004/38/CE, la quale, nel disciplinare le modalità di applicazione del principio di libera circolazione sancito dal Trattato che istituisce la Comunità europea, si limita a fissare un obiettivo, ossia il godimento da parte dei cittadini dell'Unione europea dei diritti afferenti alla libera circolazione, lasciando gli Stati membri liberi di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni a tal fine.

In particolare, la direttiva conferisce a tutti i cittadini dell'Unione europea il diritto di recarsi in un altro Stato membro e di soggiornarvi senza condizioni sino a tre mesi. Per soggiorni di durata superiore occorre soddisfare alcune condizioni, quali lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato o autonomo, il possesso di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria. Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante diventa permanente e non soggetto ad alcuna condizione dopo un periodo ininterrotto di cinque anni di residenza legale. La direttiva contiene poi vari meccanismi di tutela per gli Stati membri, che possono allontanare dal proprio territorio cittadini dell'Unione europea per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica, per perdita dei requisiti di soggiorno o per abuso di diritto e frode. Tuttavia, essa non consente di imporre un divieto di ingresso nel territorio nazionale ad un cittadino comunitario se non a seguito di un provvedimento individuale di allontanamento per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica. In sostanza, l'allontanamento di un cittadino dell'Unione dal territorio dello Stato membro ospitante, ed *a fortiori* il divieto di reingresso, sono considerati misure «eccezionali», in quanto derogano al diritto di libera circolazione.

In questo quadro il provvedimento in titolo mira appunto a rendere più efficace l'uso di tali meccanismi di tutela nell'ambito del recepimento della citata direttiva n. 38. A tal fine, anticipando l'entrata in vigore di alcune parti del cosiddetto «Pacchetto Sicurezza», esso modifica il decreto

legislativo n. 30 del 2007 introducendo talune innovazioni, quali l'attribuzione al Prefetto del potere di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza, finora riservato al Ministro dell'interno, e l'immediata eseguibilità del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza da parte del Questore (previa convalida dal giudice di pace) con accompagnamento alla frontiera. Il Ministro dell'interno rimane competente in via esclusiva per i casi particolari, ovvero nel caso di cittadini comunitari residenti da più di dieci anni, minori, o espulsi per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato). La violazione del divieto di reingresso viene trasformata da contravvenzione in delitto ed è punibile con la reclusione sino a tre anni. Il divieto di reingresso sul territorio nazionale non può comunque essere superiore a tre anni. Il provvedimento in esame prevede altresì l'introduzione, nel caso di allontanamento per cessazione dei requisiti che determinano il diritto di soggiorno (ad esempio, in caso di mancanza dei mezzi di sostentamento), dell'attestazione di ottemperanza all'allontanamento, che deve essere consegnata al competente Consolato italiano dal cittadino comunitario allontanato per garantirne l'effettivo ritorno nel Paese di origine. Tale certificato intende rappresentare una prova dell'effettivo rientro dell'interessato nel Paese di origine. Nel caso in cui il cittadino comunitario sia individuato sul territorio nazionale senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione sarà sanzionato con l'arresto da uno a sei mesi e un'ammenda da 200 a 2000 euro. Per tale tipo di allontanamento infatti la normativa europea non consente di imporre un divieto di reingresso, anche perché la libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione rende possibile soggiornare senza condizioni sul territorio di uno Stato membro fino a tre mesi.

Alla luce delle suddette considerazioni, il decreto-legge n. 181 appare in linea con la normativa comunitaria; esso prevede infatti che l'eventuale provvedimento di allontanamento abbia carattere esclusivamente individuale, escludendo pertanto la possibilità di «espulsioni di massa», sia motivato e riporti le relative possibilità di impugnazione. Segnala peraltro che per taluni aspetti, quali la durata massima del divieto di reingresso, le disposizioni nazionali sono più favorevoli di quelle della stessa direttiva.

Ritiene altresì che le disposizioni del provvedimento in esame in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza di cittadini comunitari non si pongano, in linea di principio, in contrasto con le norme internazionali in materia di tutela dei diritti umani codificate nelle Convenzioni ratificate da parte italiana. Al riguardo rileva infatti che vengono rispettati i principi fondamentali sanciti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici. Gli articoli 12 e 13 del Patto prevedono, in particolare, che ogni provvedimento di allontanamento o espulsione debba essere adottato in base ad una norma di legge e debba essere prevista la possibilità, per l'interessato, di ricorrere avverso il provvedimento di espulsione e di sottoporre il proprio caso all'esame delle autorità competenti nonché di farsi rappresentare o essere comunque presente per esercitare il proprio diritto di difesa.

Analoghe disposizioni si rinvengono nei Protocolli addizionali alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo n. 4 e n. 7.

In conformità a tali disposizioni, l'atto in oggetto prevede che i provvedimenti di allontanamento siano individuali ed adottati con atto motivato nei casi espressamente contemplati dalla norma. Il provvedimento è inoltre immediatamente esecutivo solo in casi determinati esplicitamente indicati. Esso è inoltre impugnabile dinanzi ad un'autorità giudiziaria indipendente mentre l'efficacia del provvedimento stesso resta sospesa nelle more della decisione ove l'interessato ne faccia istanza e la stessa venga accolta. Un'ulteriore garanzia è assicurata dalle specifiche disposizioni previste nel caso in cui la richiesta di sospensione del provvedimento venga respinta. In tale ipotesi infatti, l'interessato, pur dovendo lasciare il territorio italiano può essere autorizzato a rientrare per seguire le fasi essenziali del procedimento di ricorso avverso l'atto di allontanamento.

Il relatore POLITO (*Ulivo*) interviene brevemente per chiedere chiarimenti sul numero di espulsioni già poste in essere in applicazione del provvedimento in titolo.

La senatrice BURANI PROCACCINI (*FI*) chiede chiarimenti sulle forme di sostegno dei familiari in caso di allontanamento, in attuazione del presente decreto, del capo famiglia.

Il vice ministro DANIELI replica che non risultano finora adottati numerosi provvedimenti di espulsione in attuazione del provvedimento in titolo, riservandosi di fornire alla Commissione maggiori chiarimenti di dettaglio sui dati richiesti dal relatore Polito e sulla fattispecie segnalata dalla senatrice Burani Procaccini.

Il senatore DEL ROIO (*RC-SE*), posto che, come segnalato nel corso del dibattito, è stata preannunciata l'introduzione di significative modifiche al testo in esame, segnala i rilievi avanzati sullo stesso da rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, dal presidente della Commissione europea, Barroso, e dal presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, van der Linden.

Come segnalato dalla senatrice Burani Procaccini esiste inoltre il rischio che in applicazione del comma 7-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 30 vengano penalizzati e, addirittura, colpevolizzati interi nuclei familiari e si riscontra la possibilità di un allungamento dei tempi di trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA).

Le circostanze in cui è stato adottato il provvedimento rischiano inoltre di determinare una situazione di allarme e di generalizzata colpevolizzazione per alcune comunità straniere residenti in Italia, come quella dei rom, laddove, nonostante i recenti ed efferati delitti – e tenuto comunque conto dell'esigenza di perseguire gli stessi e di contrastare fenomeni di violenza – si registra che i dati statistici sui crimini più gravi compiuti in Italia sono pienamente in linea con la media dell'Unione europea.

Il senatore MARTONE (*RC-SE*) si unisce alle considerazioni del senatore Del Roio ed osserva come la previsione del ricorso contro l'espulsione al giudice di pace costituisca una minor tutela rispetto alla possibilità di ricorrere al giudice ordinario. Il riferimento al concetto di sicurezza appare inoltre formulato in termini tanto generici da dare luogo ad un'eccessiva discrezionalità nei procedimenti di espulsione. Esiste altresì il rischio che le citate disposizioni sulle espulsioni di interi nuclei familiari diano luogo a quelle espulsioni di massa vietate dalla normativa europea e internazionale. Osservando infine come i citati rilievi degli organismi europei e internazionali pongano l'Italia in una posizione particolarmente difficile all'indomani del suo ingresso negli organi direttivi del nuovo Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, recentemente costituito, preannuncia infine l'espressione di un giudizio negativo della sua parte politica sulla formulazione dell'attuale testo del provvedimento in esame.

Il senatore MANTICA (*AN*) evidenzia il giudizio negativo della sua parte politica sul provvedimento in esame posto che, a prescindere da considerazioni di merito, ne sono state preannunciate modifiche che ne vanificano sostanzialmente la portata e sulle quali non è chiaro in che termini la Commissione avrà modo di esprimersi.

Il senatore MICHELONI (*Ulivo*) sottolinea come, da un lato, la sicurezza e l'ordine pubblico debbano essere tutelati a prescindere dalla nazionalità di chi viola le leggi e, dall'altro, si debba evitare di affrontare una materia delicata come quella della disciplina applicabile ai cittadini stranieri con provvedimenti di natura emergenziale, che rischiano di ingenerare situazioni di disorientamento e di disagio nelle comunità di cittadini stranieri residenti in Italia, così come egli stesso e altri italiani emigrati all'estero ne hanno a loro volta sofferto in circostanze analoghe.

Il senatore POLLASTRI (*Ulivo*), posta l'esigenza di perseguire i responsabili di azioni criminose, rileva come il provvedimento in esame rischi di essere percepito come volto, in particolare, alla comunità romena in Italia, con il conseguente rischio di penalizzare le imprese e, più in generale, gli italiani presenti in Romania.

Il senatore PIANETTA (*DCA-PRI-MPA*) esprime apprezzamento per l'esposizione svolta dal vice ministro Danieli e preannuncia, tuttavia, a nome della sua parte politica, l'espressione di un giudizio negativo sul provvedimento in esame per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione – e a prescindere da considerazioni nel merito sulla sua idoneità a perseguire le finalità di contrasto della criminalità che pur sarebbero in linea di principio condivisibili – per le modalità con le quali lo stesso è stato introdotto che hanno ingenerato le difficoltà dianzi richiamate nelle relazioni con la Romania e, più in generale, i rilievi di organismi europei e internazionali.

Il presidente DINI, posto che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sul testo in esame nella formulazione attuale e che non è invece competente a pronunciarsi, in questa fase dell'*iter*, sui preannunciati emendamenti, evidenzia altresì l'esigenza di distinguere i profili di merito – cui appaiono riferibili alcune osservazioni emerse nel dibattito – da quelli di più diretta competenza della Commissione, in ordine ai quali richiama le analitiche indicazioni del vice ministro Danieli sulla conformità dello stesso alla normativa europea e internazionale.

Invita pertanto il relatore a predisporre uno schema di parere che tenga conto, per quanto di competenza, delle considerazioni emerse nel corso del dibattito.

Il relatore POLITO (*Ulivo*) rileva in primo luogo come, dalle notizie disponibili sull'applicazione del disegno di legge in esame e dai pochi provvedimenti di espulsione posti in atto, si evinca il carattere non vessatorio dello stesso nei confronti delle comunità di cittadini stranieri residenti in Italia. Dopo aver richiamato le considerazioni del vice ministro Danieli sulla sua conformità con il diritto europeo e internazionale, rileva altresì come taluni profili – come l'opportunità di riferire le procedure di ricorso avverso i provvedimenti di espulsione al giudice di pace anziché al giudice ordinario – pur meritevoli di approfondimento, sembrano riguardare più gli aspetti di merito che non quelli di competenza della Commissione affari esteri.

Ricorda inoltre che i tempi di trattenimento nei Centri di permanenza temporanea e assistenza ivi previsti, da un lato, siano correlati ad esigenze di pubblica sicurezza e ordine pubblico riconosciute dalla normativa europea e internazionale, e dall'altro, siano considerevolmente più brevi rispetto a quelli cui gli stessi cittadini romeni incorsi in analoghi provvedimenti erano soggetti fino allo scorso dicembre.

Alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, illustra infine uno schema di parere di nulla osta con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto).

La senatrice BURANI PROCACCINI (*FI*) annuncia la propria astensione sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Previa verifica del numero legale, su proposta del presidente DINI, la Commissione approva, infine, lo schema di parere proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1872**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto dei chiarimenti resi dal Governo sulla sua compatibilità con la normativa comunitaria nonché con le norme di diritto internazionale in materia di tutela dei diritti umani,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta invitando il Governo a continuare ad attenersi, in sede di adozione di provvedimenti in materia migratoria, al tradizionale spirito di apertura del nostro Paese nel rispetto dell'ordinamento europeo e del diritto internazionale e privilegiando, compatibilmente con le esigenze di ordine pubblico e di tutela della sicurezza pubblica, il ricorso ad interventi organici.

DIFESA (4^a)

Martedì 13 novembre 2007

121^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE GREGORIO

Interviene il ministro della difesa Parisi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DE GREGORIO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Governo sugli sviluppi relativi alla partecipazione italiana a missioni umanitarie ed internazionali

Il ministro PARISI risponde ai quesiti posti nella seduta del 26 settembre scorso, in relazione, in particolare, alla partecipazione dell'Italia alla missione ISAF in Afghanistan, soffermandosi in primo luogo sulla richiesta di precisazioni avanzata dal senatore Zanone in merito alle cause

del ferimento di uno dei soldati italiani nell'ambito dell'operazione di liberazione del personale militare appartenente al SISMI.

Focalizza quindi l'attenzione sull'intervento della senatrice Pisa riguardo all'incremento di uomini e di mezzi nella predetta missione militare, specificando le ragioni dell'attuale consistenza numerica del contingente militare impiegato, che tengono conto di vari elementi, tra i quali *in primis* la pianificazione degli interventi multilaterali e bilaterali da parte degli organismi internazionali; chiarisce quindi che l'impiego di particolari mezzi si giustifica con il perseguimento di finalità di protezione del personale militare impegnato nella missione.

In risposta ai quesiti posti dai senatori Nieddu, Berselli e Giuliano, il Ministro svolge indi ampie considerazioni sulla questione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie stanziare per il comparto della Difesa, nella prospettiva di dar corso agli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano.

Per quanto riguarda invece le osservazioni critiche della senatrice Vilecco Calipari riguardo all'opportunità di procedere mediante un *blitz* militare alla liberazione degli ostaggi, nonché in merito al ruolo svolto da talune agenzie di stampa nella diffusione di informazioni particolarmente rilevanti, si sofferma sulle ragioni della scelta di un intervento di carattere militare, fornendo al contempo talune precisazioni per quanto attiene al secondo dei profili richiamati.

In merito alla sollecitazione avanzata dal senatore Mannino, sulla composizione e l'operatività del gruppo di sequestratori, riepiloga le informazioni fino ad oggi acquisite, ricordando anche che gli organi preposti hanno già riferito al Parlamento in merito alla questione sollevata.

Risponde altresì alla domanda posta dal senatore Giuliano, riguardo all'elaborazione di criteri di condotta in caso di rapimento di personale civile e militare italiano nell'ambito di teatri operativi esteri, dando compiutamente conto degli elementi che possono essere assunti ad oggetto di valutazione.

In merito alle osservazioni svolte dal senatore Giannini sulla partecipazione dell'Italia alla missione in Afghanistan e alla scelta del Governo di procedere alla liberazione degli ostaggi mediante un *blitz* militare, il Ministro richiama le considerazioni espresse in precedenza e si sofferma in particolare sulle complessive finalità perseguite con la partecipazione italiana alla missione ISAF.

Relativamente alle preoccupazioni espresse dal senatore Turigliatto riguardo ai rischi di un incremento delle dinamiche militari rispetto alla cooperazione diplomatica, dà conto dell'attuale situazione politica e militare presente in Afghanistan, precisando che l'azione del personale militare è diretta al ripristino delle condizioni di sicurezza per i cittadini del predetto paese.

Fornisce infine i chiarimenti richiesti dalla senatrice Brisca Menapace in merito all'operato delle agenzie di stampa che procedono alla diffusione di informazioni sensibili, evidenziando peraltro come presenti profili di grande difficoltà pratica l'ipotesi di compiere un'adeguata classificazione

delle diverse tipologie di rapimento in teatri operativi esteri, nell'ottica di predefinire in termini generali le relative procedure di condotta.

Il presidente DE GREGORIO, dopo aver espresso apprezzamento per la completezza e la chiarezza del quadro informativo presentato alla Commissione, che offre un riscontro puntuale alle sollecitazioni avanzate, dà atto al Ministro di avere posto opportunamente in luce gli elementi di criticità legati all'impiego dello strumento militare, con particolare riferimento al problema dell'individuazione di adeguate risorse finanziarie rispetto alla necessità di onorare gli impegni assunti a livello internazionale. In proposito, richiama anche il monito recentemente formulato dal Presidente della Repubblica, affinché le risorse disponibili siano proporzionate al grado di complessità degli scenari politici e militari nei quali l'Italia è chiamata a svolgere il proprio ruolo in ambito internazionale.

Dichiara quindi conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 13 novembre 2007

134^a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, il ministro della pubblica istruzione Fioroni.

Interviene, altresì, il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Marucci.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del circuito audiovisivo e del segnale audio per le procedure informative all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà pertanto adottata.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro della pubblica istruzione sulle modalità di recupero dei debiti formativi

La PRESIDENTE introduce l'audizione del Ministro, ringraziandolo di aver tempestivamente risposto alle richieste avanzate in particolare dall'opposizione.

Il ministro FIORONI ritiene anzitutto che la scuola abbia vinto la scommessa dell'alfabetizzazione di massa mentre non si è ancora rag-

giunto il traguardo della qualità, che resta la sfida principale del sistema scolastico. A tal fine, reputa indispensabile ripristinare la serietà dell'istruzione, purtroppo dispersa a causa dello stratificarsi di riforme globali le quali tuttavia non sono state né completamente applicate né modificate del tutto.

Ricorda quindi che la legge n. 1 del 2007 ha affrontato le questioni della disomogeneità della valutazione del *curriculum* scolastico ai fini dell'accesso all'università nonché della carenza di serietà dell'esame di Stato, ripristinando a tal fine la composizione esterna della commissione e stabilendo il principio della certificazione, da parte del consiglio di classe, del superamento dei debiti.

Nel rammentare l'entità della situazione debitoria vigente, fa presente che negli ultimi dieci anni si è registrata una percentuale elevata di studenti con debiti, pari a circa il 42 per cento, rispetto alla quale solo uno studente su quattro mostrava di aver recuperato le proprie lacune. Ciò testimonia, prosegue il Ministro, una carenza di saperi e competenze tale da pregiudicare il diritto fondamentale all'istruzione, suscettibile poi di discriminare gli studenti sulla base del contesto familiare di provenienza. I ragazzi che non possono contare su un adeguato supporto da parte delle famiglie diventano infatti, a suo giudizio, i nuovi poveri a causa delle inadempienze del sistema d'istruzione.

Reputa pertanto fondamentale garantire agli studenti la possibilità di mettere a frutto le proprie capacità, in tutti i livelli del sistema di istruzione, anche e soprattutto a partire dalla scuola secondaria di primo grado, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione. Dopo aver sottolineato la rilevanza del merito quale strumento di ascesa sociale, si sofferma sulla necessità di ripristinare il prerequisito del recupero dei debiti, come peraltro stabilito nella legge n. 1 del 2007 approvata dal Parlamento.

In merito alle modalità con cui sarà certificato il superamento dei debiti, fa presente che già nei primi scrutini il consiglio di classe dovrà individuare le lacune di ciascuno studente, rispetto alle quali le scuole avvieranno i percorsi e gli strumenti didattici idonei per consentire il recupero. Ciò sarà accompagnato da verifiche intermedie aventi valenza oggettiva, per permettere al medesimo consiglio di classe di valutare a giugno l'effettivo recupero ovvero l'esigenza di un supplemento di corsi da svolgere nel periodo estivo. In questo caso sarà effettuato un nuovo giudizio a settembre, nel quale il consiglio di classe si pronuncerà sull'andamento generale dello studente nonché sui risultati nelle singole materie, nella prospettiva di evitare l'ammissione all'ultimo anno della scuola secondaria senza aver pienamente saldato i debiti pregressi.

Dopo aver espresso riserve in ordine alla tendenza di assimilare le istituzioni scolastiche a meri «progettifici», enfatizza il carattere innovativo del percorso descritto, orientato a rispettare le necessità individuali del ragazzo. Sottolinea altresì l'ingente ammontare delle risorse stanziato, nonché il monte ore minimo previsto per lo svolgimento dei corsi di recupero, che a suo giudizio non è assolutamente lesivo dell'autonomia sco-

lastica, ma consente i necessari approfondimenti a beneficio dello studente.

Nel rilevare con preoccupazione la diffusione presso gli atenei di corsi intensivi di italiano e matematica preliminari rispetto all'iscrizione, rimarca l'esigenza di verificare, durante il percorso scolastico, il possesso dei saperi e delle competenze fondamentali tanto più che essi non possono considerarsi aggiuntivi rispetto ad altre discipline. Ritiene conclusivamente che le somme stanziare per il pagamento delle ore di recupero effettuate dai docenti rappresentino il modo migliore di allocare le risorse.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) concorda sugli obiettivi di serietà e promozione della qualità del sistema scolastico che devono essere raggiunti anche attraverso il recupero dei debiti formativi, tanto più che occorre consolidare la preparazione dell'intero quinquennio. In particolare, ritiene essenziale valutare il percorso scolastico a monte, atteso che sovente nei passaggi tra livelli di istruzione si riscontra l'esigenza di colmare le lacune nella preparazione.

La circostanza – già registrata in passato – per cui le università organizzano corsi intensivi nelle materie di base, prosegue, testimonia una decadenza strutturale del sistema scolastico, dovuta a svariate cause, quali ad esempio un certo lassismo, la diffusione di una cultura eccessivamente permissiva nonché l'evoluzione delle tecnologie.

Dopo aver rammentato che obiettivi analoghi erano già stati individuati – ma non pienamente applicati – nella riforma Moratti, manifesta dunque perplessità sulle modalità con cui vengono perseguite finalità condivisibili.

Nel dare atto al Ministro di aver stanziato risorse a carattere permanente, le ritiene ad esempio insufficienti per sostenere il percorso di recupero descritto, che di fatto ripristina gli esami di riparazione trasferendo il relativo onere dalle famiglie alle scuole. Fa presente infatti che l'ammontare previsto non copre tutte le spese connesse al numero di studenti con debito, al monte ore minimo richiesto e al pagamento dei compensi ai docenti.

Reputa inoltre essenziale invertire la tendenza attraverso l'introduzione di un sistema serio di valutazione, onde evitare che nello scrutinio di giugno gli insegnanti siano incentivati a considerare superati i debiti pur di non svolgere i corsi estivi. Nel ribadire la necessità di un meccanismo di valutazione di tutto il sistema scolastico, al fine di assicurare la qualità dell'istruzione già nel primo ciclo, rinnova conclusivamente la richiesta di maggiori chiarimenti circa le intenzioni complessive del Governo in materia scolastica.

Il senatore VALDITARA (*AN*) comunica preliminarmente che l'opposizione, ed in particolare il Gruppo di Alleanza nazionale, concordano sugli obiettivi di serietà e di valutazione del sistema scolastico. Tuttavia,

egli ritiene non convincenti alcune argomentazioni del Ministro, orientate specificatamente a svalutare le riforme fatte in precedenza, tanto più che il decreto legislativo n. 226 del 2005 conteneva maggiori elementi di rigore rispetto alle misure rivendicate oggi dall'Esecutivo. In proposito rammenta che la finanziaria del 2007 invitava di fatto i docenti ad incrementare le promozioni al fine di registrare i cospicui risparmi di risorse connessi e non rendere quindi operante la clausola di salvaguardia che consentiva tagli sui bilanci delle scuole.

Ricorda invece che il decreto legislativo n. 226 del 2005, come già la legge n. 53 del 2003, autorizzava i docenti a bocciare gli studenti con gravi lacune, introducendo altresì una verifica biennale sul superamento di tutti i debiti dei ragazzi. Non corrisponde quindi al vero, a suo avviso, l'affermazione per cui la precedente riforma non dedicava attenzione alla questione del recupero dei debiti, tanto più che essa subordinava l'ammissione al quinto anno al saldo di tutte le mancanze degli studenti. Il procedimento descritto dal Ministro, al contrario, dispone una valutazione complessiva nello scrutinio di settembre secondo la quale potrebbe essere deliberato un giudizio positivo in relazione al profitto generale senza che siano effettivamente recuperati tutti i debiti, con una evidente discrezionalità da parte del consiglio di classe.

Si interroga quindi sulla natura delle misure introdotte dal Governo, assimilabili ad una operazione propagandistica secondo la quale si abroga la riforma Moratti reintroducendo un meccanismo analogo, anzi addirittura meno cogente, per il recupero dei debiti formativi.

Nel dare atto al Governo dell'entità delle risorse stanziare per i docenti, reputa poi fondamentale ripristinare l'orario flessibile contenuto nella legislazione elaborata dall'allora ministro Moratti, al fine di consentire un supplemento di ore per gli approfondimenti, nel caso di studenti meritevoli, parallelamente al recupero delle carenze in situazioni deficitarie.

Con particolare riguardo alla valutazione del percorso pregresso ai fini dell'accesso alle università, paventa il rischio di disomogeneità a causa delle differenze tra singoli istituti e tra aree geografiche, suscettibile di determinare discriminazioni a danno degli studenti. Occorre quindi a suo avviso rafforzare il sistema di valutazione delle istituzioni scolastiche.

Rivendica poi il ruolo svolto dall'INVALSI, a suo tempo oggetto di critiche da parte del Ministro, il quale è coinvolto nella elaborazione della terza prova dell'esame di Stato anche grazie al contributo svolto dall'opposizione.

Dopo essersi brevemente soffermato sul contenuto del decreto-legge n. 147 del 2007 in ordine alla quarta prova negli esami della scuola secondaria di primo grado, inserita a seguito di un emendamento dell'opposizione, lamenta l'assenza di stanziamenti specifici per la valutazione delle scuole.

Ritiene quindi prioritario instaurare una collaborazione seria e fattiva tra tutte le forze politiche, a partire dalla condivisione di principi e dal riconoscimento degli elementi positivi introdotti in passato, evitando sterili

demonizzazioni nella prospettiva di perseguire gli interessi del mondo scolastico. A tal fine manifesta la disponibilità del proprio Gruppo a supportare il Ministro per raggiungere gli evocati obiettivi di serietà e per superare le eventuali resistenze che persistono all'interno della maggioranza.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*), richiamandosi alla pedagogia che condusse all'unificazione della scuola media e alle riforme degli anni Settanta, dichiara di condividere l'intento di introdurre elementi di maggiore serietà nella scuola, a condizione che ciò non equivalga a maggiore selezione. Reputa infatti che nella scuola tutti gli alunni debbano poter rimediare ai loro limiti e alle loro lacune.

In quest'ottica, suggerisce altresì una modifica terminologica, che consenta di superare l'inadeguato binomio «debiti/crediti». Il risultato scolastico ha infatti all'origine una scarsa motivazione degli studenti, le cui ragioni non sono invece mai oggetto di approfondimento. L'elevata percentuale di votazioni appena sufficienti agli esami di terza media sono ad esempio un campanello d'allarme troppo spesso trascurato. La scuola media è del resto l'anello debole dell'intero percorso formativo, ormai inidonea a rispondere alle esigenze degli adolescenti, sia nella strutturazione oraria che in quella disciplinare.

Occorre dunque affrontare il tema dell'impegno individuale non tanto nei termini meccanici dei corsi di recupero, che non sempre danno i risultati sperati, quanto piuttosto sotto il profilo sostanziale.

Né va dimenticato che in alcuni casi i docenti non sono disponibili a svolgere i corsi di recupero, nonostante la prevista retribuzione oraria di 50 euro. In tali casi, ritiene che vada evitato il ricorso ad agenzie esterne, che possono risultare insufficientemente qualificate. Al contrario, occorre che di tali corsi si facciano carico i docenti della scuola, eventualmente attraverso raggruppamenti disciplinari.

Si augura infine che in futuro il Ministro ricorra ad un più ampio coinvolgimento degli operatori interessati prima di emanare i provvedimenti di sua competenza.

Il senatore STERPA (*FI*) concorda con gli obiettivi indicati dal Ministro, invitandolo tuttavia a non illudersi di poterli conseguire attraverso atti normativi di rango primario. Al contrario, anche alla luce della sua lunga esperienza di parlamentare spesso di opposizione, ritiene preferibile il ricorso ad atti secondari, che traggano ispirazione dai principi di buona amministrazione.

La senatrice SOLIANI (*Ulivo*) condivide l'impostazione del Ministro secondo cui la qualità della scuola contemporanea configura una sfida storica, tanto più che a suo giudizio essa rappresenta l'unico strumento per conseguire obiettivi di equità. In tale ottica, la serietà costituisce la cifra essenziale che riporta l'intera tematica alla sua sostanza: la mancata valorizzazione delle innovazioni sperimentali, la prevalenza del centralismo burocratico, l'assenza di cospicui investimenti soprattutto sui docenti

hanno infatti condotto ad una drammatica perdita di ruolo della scuola nella società. Né va dimenticato che il rigore rischia di non rappresentare più un valore, fuori e dentro la scuola, sicché risulta oggettivamente arduo imporlo in assenza di una precisa domanda sociale.

Si augura poi a sua volta che il Ministro superi la terminologia mercantile incentrata sui debiti e sui crediti, introducendo concetti più adeguati.

Quanto alle modalità di recupero, ella ritiene che dovrebbero rientrare nella responsabilità didattica delle scuole, con particolare riferimento al periodo dell'anno in cui svolgere i corsi e all'eventuale ricorso ad agenzie esterne.

Nel concordare con le osservazioni della senatrice Capelli in ordine ai limiti dell'attuale ordinamento della scuola media, sollecita infine un ampio coinvolgimento delle famiglie e un dialogo serio con gli studenti, nel quadro di una convinta regia nazionale.

Il senatore MELE (*SDSE*) ricorda che già nella XIII legislatura era emersa con chiarezza l'insufficienza della scuola media, schiacciata tra una buona scuola elementare e un ottimo sistema di istruzione secondaria superiore. Benché il processo di licealizzazione avviato nella scorsa legislatura abbia innescato un meccanismo perverso di abbassamento della qualità, reputa comunque tuttora prioritario affrontare il nodo della scuola media, nell'ambito di un confronto leale tra maggioranza e opposizione.

Si esprime poi in senso contrario alla mera reintroduzione degli esami di riparazione ed ancor più al ripristino di condizioni analoghe a quelle precedenti il Sessantotto. Al contrario, sollecita azioni positive costanti che consentano un'evoluzione positiva, soprattutto in termini di continuità nel corso dell'anno scolastico.

Il senatore RANIERI (*Ulivo*) si esprime nettamente a favore del progetto complessivo perseguito dal Governo, attraverso azioni coerenti e sistematiche, di restituire serietà alla scuola evitando che ciò si traduca in fenomeni di esclusione, selezione, dispersione e gerarchizzazione.

Si tratta di un processo mai perseguito finora con altrettanta chiarezza, atteso che la riscoperta del merito nella scorsa legislatura andava invece nel senso di reintrodurre gerarchie fra percorsi.

Invita quindi ad abbandonare rivendicazioni politiche che nulla hanno a che vedere con il bene della scuola, concentrando l'attenzione sulle azioni concrete.

Al riguardo, osserva anzitutto che la valorizzazione del merito nei termini anzidetti risponde ad una concezione moderna coerente tra l'altro con i risultati delle analisi internazionali più quotate.

Sottolinea altresì che tali misure debbono essere concepite in via sperimentale, al di fuori di qualunque pregiudizio ideologico. In tal senso, si augura che entro un certo lasso di tempo, sia possibile svolgere una valutazione dei risultati conseguiti con le nuove regole, onde verificarne l'effettiva efficacia.

Quanto alla possibilità di ricorrere ad agenzie esterne per lo svolgimento di corsi di recupero, si dichiara tendenzialmente a favore di una soluzione interna, anche se invita a non dimenticare che a volte i debiti dipendono da insegnanti del tutto inadeguati.

In considerazione del numero dei senatori ancora iscritti a parlare nel dibattito, la PRESIDENTE rinvia il seguito della procedura informativa ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nuova relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2007 (n. 186)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 novembre scorso.

La relatrice CARLONI (*Ulivo*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore ASCIUTTI (*FI*), il quale ne chiede la votazione per parti separate, preannunciando l'astensione del suo Gruppo sul dispositivo e il voto favorevole sulle singole osservazioni.

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con separate votazioni, la Commissione approva a maggioranza il dispositivo del parere dalle parole «La Commissione» fino a «esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni»; all'unanimità le osservazioni e a maggioranza il parere nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 186**

«La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la nuova relazione in titolo,

premesso che il provvedimento in titolo rappresenta una integrazione rispetto alla precedente relazione concernente l'individuazione della destinazione del Fondo per gli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali (atto n. 110) e consegue al disaccantonamento operato dal decreto-legge n. 81 del 2007 delle somme a suo tempo rese indisponibili dalla legge finanziaria 2007;

tenuto conto che il riparto costituisce la base dell'attività di programmazione del Ministero e si avvale del prezioso contributo del Consiglio superiore per i beni culturali;

considerato il parere già espresso dalla Commissione sull'atto n. 110, riguardante la ripartizione della somma disponibile per il 2007, al netto degli accantonamenti disposti con la legge finanziaria 2007, nel quale la Commissione ha espresso l'auspicio affinché fosse ripristinato un adeguato livello di investimenti, anche mediante il reintegro dell'ammontare accantonato;

espressa soddisfazione per la piena disponibilità delle risorse disaccantonate dal decreto-legge n. 81 del 2007, pari circa al 12 per cento dell'intera somma;

rilevato che, quanto al merito della ripartizione delle suddette risorse, circa 15 milioni di euro sono finalizzati ad integrare l'elenco annuale dei lavori pubblici, quasi 6 milioni di euro, relativi ai fondi del gioco del lotto, sono destinati ad interventi per le attività cinematografiche e il settore dello spettacolo, mentre i restanti 3 milioni sono assegnati per interventi vari;

manifestato particolare apprezzamento per i contributi destinati al cinema e allo spettacolo, in quanto essi si pongono in linea con il lavoro che il Parlamento, e in particolare la Commissione, stanno svolgendo per il rilancio del settore;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si sottolinea l'esigenza di rendere più agevole e chiara la lettura degli interventi programmatori previsti nel piano di riparto, tanto più che essi sono il frutto dell'applicazione di molteplici criteri e coinvolgono numerosi soggetti;

2. si sollecita l'incremento degli investimenti complessivi per i beni culturali, tenendo conto che l'attività di allocazione delle risorse non si esaurisce con la manovra di bilancio, anche al fine di evitare sproporzioni nella distribuzione dei fondi;

3. si auspica una maggiore attenzione nei confronti dell'arte contemporanea, verso la quale si rileva comunque positivamente una nuova sensibilità, accompagnata dalla robusta tutela e valorizzazione del grande patrimonio dei giacimenti culturali di cui il Paese dispone».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 13 novembre 2007

123^a Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Calò.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma stipulato tra il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.A., per il periodo 2006-2008 (n. 183)

(Parere al Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre scorso.

È aperta la discussione generale.

Il senatore FILIPPI (*Ulivo*), dopo aver sottolineato come l'esame del provvedimento in titolo possa rappresentare l'occasione per una riflessione più ampia sul settore postale, svolge talune osservazioni sul processo di liberalizzazione ed in particolare sui profili di monitoraggio e di controllo.

Relativamente al merito del provvedimento osserva che sarebbe opportuno identificare con maggior certezza, nell'ambito dell'articolo 9, il costo del servizio universale. Dopo aver ribadito l'importanza del ruolo propositivo e di controllo del Ministero delle comunicazioni, quale autorità di regolazione, si sofferma sul ruolo di posizione dominante dell'azienda Poste italiane S.p.A. Conclude sottolineando l'importanza di valutare con attenzione le questioni relative alle agenzie di recapito con particolare riferimento alle possibili conseguenze sul piano occupazionale.

Il senatore MARTINAT (*AN*), dopo aver osservato criticamente come all'incremento delle entrate della società Poste italiane S.p.A. non sempre

abbia corrisposto un obiettivo miglioramento del servizio postale, svolge talune considerazioni sulle attività di carattere finanziario svolte dall'azienda. Al riguardo, dopo aver segnalato l'elevata capacità della società di attrarre i risparmi privati ed in particolare quelli dei pensionati, pone in luce l'esigenza di prevedere criteri più stringenti per la verifica dei livelli di qualità del servizio postale universale.

Per quel che concerne i profili delle risorse umane, rileva che al fine di superare la questione relativa alla diversa distribuzione geografica dei dipendenti dell'azienda, sarebbe necessario valutare l'opportunità di prevedere forme di reclutamento su base regionale, in grado di ovviare all'esuberanza di personale nelle zone del mezzogiorno e alla carenza occupazionale nelle aree del nord del Paese.

Il senatore GRILLO (*FI*), dopo aver svolto talune considerazioni sul sistema delle partecipazioni statali e sui processi di privatizzazione che hanno interessato taluni settori strategici dell'economia italiana, sottolinea l'esigenza di prevedere più stringenti controlli da parte del Parlamento sull'attività delle Poste italiane S.p.A.

Pur ritenendo apprezzabili i risultati ottenuti dall'azienda sul piano finanziario, ritiene necessario che sia prestata particolare attenzione proprio al *core business* dell'impresa, migliorando la capacità di recapito e riducendo le tariffe.

Dopo aver svolto taluni rilievi sul funzionamento delle agenzie di recapito e sulla necessità di tutelare tali soggetti anche nella prospettiva del completamento del processo di liberalizzazione, sottolinea l'esigenza di recepire nel parere il contenuto dell'emendamento n. 40.0.5 del senatore Morgando, presentato al disegno di legge finanziaria per il 2008, nella parte in cui prevede che il fornitore del servizio universale possa prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione.

Il senatore FAZIO (*Aut*), nello svolgere talune considerazioni sui problemi di funzionamento del sistema postale nelle aree del mezzogiorno, si sofferma sulle questioni relative alla riduzione delle zone di recapito e alla chiusura del Centro Unificato Automazione e Servizi (CUAS) ubicato in Sicilia, nonché sulle problematiche connesse agli orari di funzionamento e di apertura degli uffici postali periferici. Dopo aver sottolineato l'esigenza di prevedere interventi finalizzati a rimuovere tali distorsioni, svolge considerazioni sugli incrementi di utili registrati dall'azienda Poste italiane S.p.A. i quali, in parte, devono essere ascritti all'avvio di un processo di dismissione del patrimonio immobiliare. Conclude soffermandosi sulla questione relativa alle modalità di reclutamento del personale, le quali dovrebbero ispirarsi maggiormente a criteri di trasparenza e pubblicità.

La senatrice PALERMO (*RC-SE*), dopo aver sottolineato come un servizio postale efficiente possa rappresentare un reale strumento di sviluppo delle aree più periferiche e marginali del Paese, si sofferma sull'ar-

ticolo 2, comma 2, lettera *d*), esprimendo preoccupazione per la possibile estensione anche alla posta non massiva della previsione di differenti livelli di tariffazione a seconda delle zone di recapito.

Con riferimento agli articoli 5, comma 3, e 7, comma 4, osserva che sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento delle associazioni dei piccoli comuni nonché dei sindacati, anche nell'ambito del Comitato di monitoraggio al fine di assicurare un'oggettiva verifica della qualità del servizio postale sul territorio.

Conclude rilevando come la riduzione dei costi aziendali non possa essere in alcun modo realizzata attraverso drastici tagli al personale o attraverso la chiusura degli uffici postali siti nelle aree più periferiche.

Il senatore MASSA (*Ulivo*), dopo aver svolto talune considerazioni sui problemi di funzionamento del servizio postale nelle aree interne o nel mezzogiorno d'Italia, si dichiara d'accordo sull'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle realtà comunali in sede di controllo sulla qualità del servizio stesso.

È chiusa quindi la discussione generale.

Interviene quindi, in sede di replica, il relatore MAZZARELLO (*Ulivo*), il quale, dopo aver brevemente riassunto i temi oggetto del dibattito, osserva come lo sviluppo da parte dell'azienda di attività ulteriori rispetto al *core business* non possa rappresentare di per sé un ostacolo all'efficace funzionamento del servizio postale universale.

Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore GRILLO (*FI*) invita il Relatore a valutare l'opportunità di prevedere espressamente, fra le osservazioni, l'obbligo da parte dell'azienda postale di riferire sull'andamento dei propri bilanci con cadenza annuale alle Camere.

Dopo che il RELATORE si è dichiarato favorevole ad accogliere tale rilievo, il sottosegretario CALÒ replica osservando come sia necessario che l'azienda, pur portando avanti attività di carattere finanziario, si impegni a migliorare progressivamente la qualità dei servizi rientranti nell'ambito degli obblighi del servizio universale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 13 novembre 2007

121^a Seduta

Presidenza del Presidente
CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (n. 184)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre scorso.

Il presidente CUSUMANO ricorda preliminarmente che nella seduta del 7 novembre scorso era stata svolta la relazione del senatore Massa sull'atto del Governo n. 22 ed era iniziata la discussione generale, in cui era intervenuto insieme alla senatrice Nardini. Ricorda inoltre che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 17 novembre e che debbono pervenire i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a. Tenuto conto, pertanto, dell'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere e del calendario dei lavori dell'Assemblea per la giornata di domani, propone di concludere l'esame dell'atto del Governo n. 184 nella giornata di oggi.

La Commissione conviene.

Nessun altro chiedendo di parlare, il presidente CUSUMANO dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore MASSA (*Ulivo*) interviene in sede di replica, ricordando le principali questioni richiamate nella relazione svolta nel corso della scorsa seduta e dà lettura di una proposta di parere favorevole, con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il sottosegretario MONGIELLO esprime un avviso favorevole sulla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Il presidente CUSUMANO interviene brevemente per richiamare l'attenzione del relatore sulla opportunità di inserire, nella proposta di parere favorevole con osservazioni, un richiamo, già contenuto nel rapporto votato dalla Commissione sul disegno di legge finanziaria, in relazione all'esigenza di razionalizzazione e semplificazione della Pubblica Amministrazione, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell'attuale manovra di bilancio, richiamando l'attenzione del Governo sulla necessità di provvedere ad un indispensabile razionalizzazione delle competenze dei settori decisivi per il comparto primario, attraverso il riordino graduale di una serie di competenze attualmente imputate a una pluralità di enti, a partire proprio dal settore della ricerca.

A tale riguardo, coglie pertanto l'occasione per sottolineare con forza l'opportunità di procedere ad una ricognizione dei numerosi enti operanti nel comparto primario, che consenta una approfondita riflessione sulla loro operatività.

Il relatore MASSA (*Ulivo*) manifesta condivisione per le osservazioni formulate dal presidente Cusumano e preannuncia che procederà all'integrazione della proposta di parere favorevole con le considerazioni da lui avanzate, e con un richiamo alle osservazioni sullo schema all'esame anche della Commissione affari costituzionali del Senato.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente CUSUMANO pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, come modificata (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di taluni regolamenti – COM 2007 372 definitivo (n. 22)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.

Il presidente CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*), relatore, a seguito della conclusione del ciclo di audizioni svolto dalla Commissione agricoltura, in alcuni casi congiuntamente con la Commissione 14^a del Senato, richiama brevemente alcune delle principali questioni emerse nel corso delle audizioni stesse ed evidenziate, tra l'altro, anche dall'onorevole Castiglione, relatore della proposta in esame presso la Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo. In primo luogo ricorda che la questione dell'estirpazione dei vigneti è stata richiamata dalla maggior parte dei soggetti intervenuti che hanno evidenziato l'opportunità non solo di ridurre la superficie di vigneti da estirpare ma, soprattutto, di prevedere che tale misura abbia carattere facoltativo lasciando ai singoli Stati membri la decisione finale sulla possibilità di estirpazione dei vigneti stessi. A tale proposito evidenzia, come emerso anche nel corso dell'audizione dei rappresentanti del mondo della cooperazione, la contraddittorietà di alcune misure previste dalla Commissione europea che ha recentemente approvato uno stanziamento di circa 510 milioni di euro a favore degli Stati membri produttori di vino proprio per la riconversione dei vigneti e per il reimpianto degli stessi al fine di aumentare la qualità dei prodotti. Con riguardo invece agli altri due principali temi emersi quali il divieto della pratica dello zuccheraggio e l'ipotesi di estendere il sistema di etichettatura previsto per i vini di qualità ai cosiddetti vini da tavola, rileva che numerosi soggetti intervenuti, e lo stesso onorevole Castiglione, hanno ricordato la netta contrarietà all'introduzione di tale divieto da parte di numerosi Paesi dell'Unione europea ed hanno formulato l'ipotesi di prevedere eventuali deroghe a tale divieto per quei paesi in cui la pratica dell'arricchimento del vino, attraverso l'uso di saccarosio, è considerata come tradizionale e di stabilire altresì l'indicazione del ricorso a tale procedura nell'etichetta del prodotto vitivinicolo. A tale riguardo richiama, inoltre, l'attenzione sulle osservazioni rese dalla 14^a Commissione del Senato, in particolare con riferimento ai problemi della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e dello smaltimento dei sottoprodotti vitivinicoli. Da ultimo sottolinea l'importanza del tema dell'etichettatura dei vini auspicando che, come rilevato dalla maggioranza dei soggetti intervenuti nelle audizioni, la proposta di regolamento non estenda il sistema di etichettatura previsto per i vini di qualità a quelli da tavola. Il presidente relatore rileva, infatti, che tale decisione penalizzerebbe notevolmente tutti quei paesi, come l'Italia, che hanno investito, negli ultimi anni, per garantire un'elevata qualità dei prodotti e hanno ottenuto, a livello comunitario, numerosi riconoscimenti in tema di certificazione. Il relatore, inoltre, rileva che tale scelta finirebbe con il penalizzare non solo i produttori ma i consumatori stessi che, con particolare riguardo ai mercati esteri, avrebbero delle difficoltà a riconoscere la differenza tra un vino di qualità e un vino da tavola.

La senatrice NARDINI (*RC-SE*) esprime apprezzamento per le considerazioni svolte dal presidente relatore, mentre il senatore MARCORA (*Ulivo*) dà atto al presidente Cusumano di aver saputo elaborare una pro-

posta di risoluzione in cui hanno trovato accoglimento anche le istanze provenienti dai vari soggetti intervenuti nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione.

Il presidente CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*), relatore, dà quindi lettura di uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA ODIERNA E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il presidente CUSUMANO informa che la seduta della Commissione prevista per domani, mercoledì 14 novembre alle ore 9 è sconvocata. Informa altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, previsto al termine della seduta di domani per la programmazione lavori non avrà luogo e che lo stesso è convocato al termine della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 184

La 9^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in via preliminare, richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità che l'azione di riorganizzazione della struttura amministrativa del Dicastero sia indirizzata al perseguimento di criteri di razionalizzazione organizzativa e di utilizzo ottimale delle risorse umane, al fine di potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa e di corrispondere alle esigenze del mondo produttivo;

in considerazione dell'importanza che il tema delle risorse idriche riveste per il comparto primario e dell'opportunità di prevedere, pertanto, degli idonei organismi di coordinamento per una corretta gestione delle risorse stesse, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità che l'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto, venga modificato nel senso di sopprimere la confluenza, in capo alla Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi, delle attività di competenza del Commissario *ad acta* dell'ex Agensud, mantenendo tali competenze in capo alla struttura commissariale dell'Agenzia stessa, e di prevedere, conseguentemente, una proroga in via straordinaria dei poteri del Commissario *ad acta* in vista della costituzione di un centro di coordinamento delle politiche irrigue e dei relativi programmi;

rileva, inoltre, l'opportunità, anche in relazione agli importanti compiti affidati al Corpo forestale dello Stato, in particolare nell'azione di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, che la previsione relativa al Corpo stesso, già contenuta nel comma 4 dell'articolo 1, in cui si richiama la legge n. 36 del 2004 di organizzazione del Corpo forestale dello Stato, sia inserita nell'articolo 7 dello schema di decreto relativo agli organismi operativi di supporto del MIPAAF, tra i quali già figurano il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari e il reparto pesca marittima del Corpo delle Capitanerie di porto, al fine di includere espressamente anche il Corpo forestale dello Stato tra gli organismi operativi del Ministero stesso;

in relazione, inoltre, alle disposizioni relative alla riorganizzazione e alla razionalizzazione della struttura amministrativa del Dicastero, richiama l'attenzione del Governo sulla opportunità di mantenere in vigore la facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di poter inviare in lunga missione, d'accordo con il Ministero degli Affari esteri, del personale di supporto all'amministrazione degli affari esteri,

presso gli Uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli Uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedono particolare competenza tecnica, invitando altresì a valutare con il massimo equilibrio le conseguenze derivanti – anche in termini di funzionalità – dei processi di riorganizzazione della struttura amministrativa del MIPAAF;

richiama l'importanza di recepire, nello schema di decreto, le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato con particolare riguardo all'opportunità di prevedere, oltre ad una definizione degli uffici dirigenziali generali, anche la specificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale eliminando eventuali duplicazioni organizzative nell'organigramma dell'amministrazione del Ministero.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 184

La 9^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in via preliminare, richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità che l'azione di riorganizzazione della struttura amministrativa del Dicastero sia indirizzata al perseguimento di criteri di razionalizzazione organizzativa e di utilizzo ottimale delle risorse umane, al fine di potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa e di corrispondere alle esigenze del mondo produttivo;

in considerazione dell'importanza che il tema delle risorse idriche riveste per il comparto primario e dell'opportunità di prevedere, pertanto, degli idonei organismi di coordinamento per una corretta gestione delle risorse stesse, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità che l'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto, venga modificato nel senso di sopprimere la confluenza, in capo alla Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi, delle attività di competenza del Commissario *ad acta* dell'ex Agensud, mantenendo tali competenze in capo alla struttura commissariale dell'Agenzia stessa, e di prevedere, conseguentemente, una proroga in via straordinaria dei poteri del Commissario *ad acta* in vista della costituzione di un centro di coordinamento delle politiche irrigue e dei relativi programmi;

rileva, inoltre, l'opportunità, anche in relazione agli importanti compiti affidati al Corpo forestale dello Stato, in particolare nell'azione di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, che la previsione relativa al Corpo stesso, già contenuta nel comma 4 dell'articolo 1, in cui si richiama la legge n. 36 del 2004 di organizzazione del Corpo forestale dello Stato, sia inserita nell'articolo 7 dello schema di decreto relativo agli organismi operativi di supporto del MIPAAF, tra i quali già figurano il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari e il reparto pesca marittima del Corpo delle Capitanerie di porto, al fine di includere espressamente anche il Corpo forestale dello Stato tra gli organismi operativi del Ministero stesso;

in relazione, inoltre, alle disposizioni relative alla riorganizzazione e alla razionalizzazione della struttura amministrativa del Dicastero, richiama l'attenzione del Governo sulla opportunità di mantenere in vigore la facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di poter inviare in lunga missione, d'accordo con il Ministero degli Affari esteri, del personale di supporto all'amministrazione degli affari esteri,

presso gli Uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli Uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedono particolare competenza tecnica, invitando altresì a valutare con il massimo equilibrio le conseguenze derivanti – anche in termini di funzionalità – dei processi di riorganizzazione della struttura amministrativa del MIPAAF;

richiama l'importanza di recepire, nello schema di decreto, le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato con particolare riguardo all'opportunità di prevedere, oltre ad una definizione degli uffici dirigenziali generali, anche la specificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale eliminando eventuali duplicazioni organizzative nell'organigramma dell'amministrazione del Ministero;

sottolinea, inoltre, l'opportunità di procedere ad una ricognizione dei numerosi enti operanti nel comparto primario, che consenta una approfondita riflessione sulla loro operatività, con particolare riguardo agli enti del settore della ricerca;

invita, infine, il Governo a valutare attentamente le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali del Senato sullo schema di decreto in data odierna.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 22

La 9ª Commissione permanente del Senato, esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. 22, concernente la proposta di Regolamento comunitario relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti,

premessi che:

la Commissione europea ha presentato una Comunicazione relativa ad una riforma complessiva dell'OCM vino sulla quale la Commissione agricoltura del Senato ha avviato un ampio dibattito e ha svolto un ciclo di audizioni, concludendo i propri lavori con la votazione di una apposita risoluzione su questa prima fase del procedimento normativo comunitario;

la Commissione europea, lo scorso 4 luglio, ha formalmente presentato una proposta di regolamento che la Commissione ha esaminato svolgendo una nuova serie di audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e del mondo della cooperazione, delle associazioni del settore vitivinicolo e, in forma congiunta con la 14ª Commissione del Senato, dell'onorevole Giuseppe Castiglione, relatore presso la Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo della proposta di riforma dell'OCM vino;

la proposta di regolamento, secondo quanto emerso anche nel corso dell'audizione dell'onorevole Castiglione, dovrebbe essere presumibilmente approvata, entro il mese di novembre, dalla Commissione competente, per consentire all'Assemblea plenaria del Parlamento europeo di pronunciarsi, in via definitiva, entro il mese di dicembre;

considerato inoltre che:

l'Unione europea ha assunto, negli ultimi anni, una posizione *leader* nel mercato vitivinicolo internazionale e attualmente detiene il 40 per cento della superficie vitivinicola mondiale e contribuisce, con oltre un milione e mezzo di aziende, al 65 per cento della produzione mondiale di vino;

la stessa Unione europea, inoltre, risulta a livello mondiale il primo consumatore e il primo esportatore; in tale contesto l'Italia, insieme alla Francia, è uno dei protagonisti del settore vitivinicolo, attraverso l'impiego di circa 600.000 lavoratori (pari a circa un terzo di quelli impiegati in tutti i Paesi dell'Unione europea); il settore della viticoltura in Italia, inoltre, è caratterizzato prevalentemente dalla produzione di vini di qualità rispetto ai vini da tavola e costituisce una importante occasione di sviluppo economico delle aree interessate anche grazie alla promozione del

turismo enogastronomico e al valore tradizionale che la coltivazione delle viti riveste in molte aree rurali;

la proposta della Commissione europea mira ad una riforma del settore che conferisca nuovo slancio e competitività ai vini comunitari consentendo ai produttori europei di affrontare le nuove sfide derivanti dalla progressiva globalizzazione dei mercati, riconquistando le quote di mercato perdute e acquisendone di nuove;

ribadito altresì che:

il settore vitivinicolo italiano deve essere tutelato e difeso in quanto costituisce un comparto particolarmente strategico per l'intera economia nazionale, anche in considerazione del notevole incremento, negli ultimi anni, delle esportazioni verso i mercati dei Paesi extra-UE ed in particolare verso i cosiddetti Paesi emergenti; a tale riguardo risulta quindi necessario mantenere l'attuale dotazione finanziaria per il settore al fine di predisporre tutte le misure necessarie per garantire lo sviluppo e l'aumento del grado di competitività;

impegna il Governo:

a operare per la introduzione, con la riforma dell'OCM vino, del divieto della pratica dello zuccheraggio, posto che la decisione della Commissione europea di vietare l'utilizzo del saccarosio in tutta Europa costituisce uno dei punti maggiormente qualificanti dell'intera riforma e tenuto altresì conto che l'eventuale eliminazione del divieto di ricorrere alla pratica dello zuccheraggio inciderebbe, in maniera rilevante, sull'intero impianto della riforma, poiché la proposta stessa dovrebbe essere integralmente messa in discussione a partire proprio dal criterio individuato per la ripartizione delle risorse finanziarie;

ad agire, in sede comunitaria, al fine di assicurare che la riforma dell'OCM vino, nella parte relativa al sistema di etichettatura non consenta l'estensione, anche ai vini da tavola, dell'indicazione del vitigno e dell'annata di produzione, già prevista per i vini di qualità. A tale proposito evidenzia che i vini di qualità non possono essere privati, dell'indicazione della provenienza geografica del prodotto stesso, attraverso un adeguato sistema di etichettatura, al fine di non generare confusione nel consumatore tanto più in quanto, soprattutto una volta che il prodotto è stato immesso sui mercati esteri, sussisterebbero difficoltà per il consumatore a distinguere il vino di qualità dal cosiddetto vino da tavola; inoltre, l'eventuale equiparazione del sistema di etichettatura tra vini di qualità e vini da tavola danneggerebbe irreparabilmente i vini a denominazione di origine e, in particolare, i vini con indicazione geografica, sui quali i produttori europei hanno investito notevoli risorse negli ultimi anni. Richiama, infine, l'attenzione del Governo sui gravi problemi che, nel caso in cui la decisione della Commissione europea dovesse essere confermata, si produrrebbero per gli imprenditori del comparto e per i consumatori poiché l'intero mercato dei vini di qualità, basato sul forte legame con il territorio, risulterebbe fortemente indebolito;

a fare in modo che l'UE prosegua, in sede WTO, la propria azione per garantire l'obbligatorietà di un sistema di etichettatura che garantisca la tracciabilità dei prodotti degli altri Paesi extra-europei, sulla base del principio di reciprocità delle misure previste;

a confermare le proposte in materia di estirpazione dei vigneti, elaborate dalla Commissione, confermando sia la prevista riduzione dagli originari 400.000 a 200.000 ettari di superficie di vigneti da estirpare, sia che tale regime debba avere natura facoltativa e non obbligatoria, lasciando così gli imprenditori agricoli liberi di aderire o meno alla misura dell'estirpazione; va inoltre mantenuta la previsione di un'ulteriore limitazione, in base alla quale qualora un Paese europeo abbia raggiunto un'area estirpata pari all'8 per cento del totale dell'area abitata di quel Paese, lo Stato membro può decidere di porre fine al regime di estirpazione, tenuto conto altresì che la previsione di estirpazione, inoltre, è stata esclusa dalla Commissione per alcune aree ove la viticoltura assume un importante valore paesaggistico e contribuisce alla salvaguardia e alla tutela del territorio;

a prevedere che l'attuale bilancio dell'OCM vino continui ad essere allocato al settore vitivinicolo, poiché un eventuale trasferimento delle risorse finanziarie allo sviluppo rurale rischierebbe di produrre una complessiva diminuzione delle risorse per il comparto che sarebbero utilizzate, inevitabilmente, per scopi diversi da quelli propri del sostegno alla viticoltura. In relazione alle misure contenute nelle *enveloppes* segnala l'opportunità di procedere ad un ampliamento delle misure stesse prevedendo, ad esempio, degli strumenti di gestione delle crisi di mercato, delle misure di sostegno all'accorpamento fondiario dei vigneti e all'aggregazione delle imprese attraverso un coordinamento dell'offerta e del sistema di commercializzazione, creando delle piattaforme logistiche per la distribuzione dei prodotti. Segnala, altresì, al Governo l'importanza di stabilire delle misure di sostegno a favore delle organizzazioni professionali, per le quali sarebbe auspicabile la definizione di un nuovo ruolo sulla base di quanto avvenuto con la riforma dell'OCM ortofrutta;

a fare in modo che la riforma in esame preveda delle adeguate risorse a favore della ricerca in tale settore, e per la promozione del vino sia sul mercato comunitario che, in particolare, sui nuovi mercati dei cosiddetti Paesi emergenti;

ad operare affinché l'attuale regime di aiuti per lo smaltimento dei sottoprodotti previsti a livello comunitario venga mantenuto, evitando così che la loro eventuale soppressione possa produrre un aggravio dei costi per i produttori stessi che vanificherebbe il pacchetto delle misure finanziarie di sostegno previste per il comparto;

ad introdurre, al fine di garantire la qualità dei prodotti, un divieto all'utilizzo del sistema di sovrappressatura delle uve, mantenendo, al contempo, il divieto di utilizzo dei sottoprodotti;

a garantire che il sistema di liberalizzazione dei diritti di impianto, pur necessario al fine di garantire, nel lungo periodo, la competitività del settore, avvenga in maniera graduale e controllata per evitare delle gravi conseguenze di ordine socio-economico sul comparto;

a prevedere, nel caso in cui non venga approvato, in sede comunitaria, il divieto alla pratica dello zuccheraggio, un sistema di etichettatura del prodotto vitivinicolo che indichi chiaramente il ricorso a tale pratica, a garanzia del produttore e a tutela dei consumatori, ai quali deve essere assicurata una corretta informazione sul contenuto del prodotto stesso. Richiama infine l'attenzione del Governo sulle osservazioni della 14^a Commissione permanente del Senato sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di taluni regolamenti (COM(2007) 372 def.), in particolare con riferimento ai problemi della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e dello smaltimento dei sottoprodotti vitivinicoli (fecce e vinacce).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 13 novembre 2007

126^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Francesco Paolo Casavola ed il professor Adriano Bompiani, rispettivamente presidente e presidente onorario del Comitato nazionale per la bioetica.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARINO fa presente che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica e di attivazione del circuito interno e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali: audizione del Comitato nazionale per la bioetica

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'8 novembre scorso.

Il presidente MARINO introduce l'audizione.

Il professor CASAVOLA si sofferma sul tema della libertà e della dignità del paziente, in quanto meritevoli di tutela, nell'ambito di un rapporto di cura nel quale deve essere altresì preservato il principio dell'autonomia del medico.

Prosegue esprimendo considerazioni riguardanti il problema del consenso informato, che deve essere considerato punto di riferimento imprescindibile ai fini di un corretto esercizio della libertà di scelta della cura garantita dall'ordinamento. Dopo avere ribadito l'importanza dell'informazione destinata alla collettività, auspica che la materia sia oggetto di ulteriori approfondimenti scientifici ed esprime contrarietà rispetto a eventuali ipotesi di porre a carico della finanza pubblica costi relativi a terapie non verificate sperimentalmente.

Ha quindi la parola il professor BOMPIANI, il quale richiama l'attenzione sulle specificità delle diverse discipline conosciute e impiegate a fini terapeutici, con particolare riguardo agli aspetti culturali ed epistemologici. Dopo essersi soffermato sulla rilevanza della qualità della relazione tra medico e paziente, riporta alcuni dati relativi alla diffusione nel mondo occidentale delle terapie non convenzionali, ponendo in evidenza la necessità di una corretta informazione ai fini di un esercizio consapevole della libertà di scelta terapeutica.

Il senatore BODINI (*Ulivo*) esprime alcune considerazioni riguardo l'importanza della qualità del rapporto medico-paziente, nonché sulla necessità di un'adeguata conoscenza circa la sicurezza e l'efficacia dei preparati, specie in considerazione dell'eventuale partecipazione della sanità pubblica alle spese per l'acquisto.

La senatrice VALPIANA (*RC-SE*) sottolinea l'importanza di un'approfondita riflessione circa la natura e il metodo della medicina ufficiale, nonché sull'esigenza di un auspicabile riconoscimento sociale della pari dignità dei diversi approcci volti alla tutela della salute, ancorché minoritari.

Il senatore BOSONE (*Aut*) pone in evidenza la rilevanza di un'adeguata formazione del personale medico impegnato nel campo delle terapie non convenzionali, nonché del rapporto tra medico e paziente, nell'ambito di norme atte a garantire la sicurezza delle terapie.

Dopo aver formulato l'auspicio che il Paese possa essere dotato in tempi brevi di una congrua legislazione in materia di terapie non convenzionali, in considerazione dell'esigenza di tutelare i cittadini, il presidente MARINO ringrazia gli auditi e li congeda, inviando il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle ore 15,55.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 13 novembre 2007

53^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MANZELLA

*La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1872) Conversione in legge del decreto-legge 1^o novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore MANZELLA (*Ulivo*), il quale si sofferma sui profili di compatibilità del decreto-legge in esame con la normativa comunitaria. Al riguardo, rileva anzitutto che la previsione volta ad estendere le disposizioni relative all'allontanamento dei familiari dello straniero che abbia posto in essere una condotta censurata non risulta in linea con la direttiva 2004/38/CE, secondo la quale la responsabilità deve avere carattere personale.

Inoltre, risulta a suo avviso opportuno che, con riferimento all'articolo 20, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dal decreto-legge, le misure di esecuzione, poste in essere a seguito della violazione del provvedimento di allontanamento, convalidato dall'autorità giurisdizionale, siano accompagnate da una notifica al giudice già competente per il provvedimento.

Esprime poi perplessità in ordine alla compatibilità comunitaria della disposizione secondo cui all'allontanamento «per fini economici», motivato da oneri eccessivi per il sistema sociale, consegua la previsione di una sanzione penale.

Nel rilevare altresì la difficoltà di provare la data di entrata nel territorio nazionale da parte di cittadini comunitari, pone all'attenzione della Commissione l'opportunità di introdurre un sistema di identificazione non impediante, da effettuare con strumenti automatici al momento del varco della frontiera.

Segnala quindi l'esigenza di precisare che i motivi imperativi di sicurezza, che giustificano l'immediata esecuzione del provvedimento di allontanamento, siano correlati alla effettiva commissione di determinati reati e all'esistenza di una comprovata situazione di degrado e di violenza, tale da sottendere una condizione di pericolosità sociale.

Infine, invita a considerare che la normativa in esame è finalizzata a contrastare i fenomeni di criminalità transfrontaliera, senza alcun pregiudizio nei confronti di particolari realtà nazionali o etniche.

Dichiara indi aperta la discussione generale.

Il senatore ALLOCCA (*RC-SE*) esprime perplessità in merito alla compatibilità di talune disposizioni del decreto-legge con la direttiva 2004/38/CE, rilevando al riguardo che quest'ultima prescrive il rispetto del principio di proporzionalità e subordina i provvedimenti di allontanamento sulla base di comportamenti personali. Nel provvedimento in esame, prosegue, al comma 7-ter, dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, introdotto dal decreto-legge, si fa riferimento a comportamenti che compromettano la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona ovvero l'incolumità pubblica, concetti che a suo avviso si prestano ad una interpretazione discrezionale.

Né giudica condivisibile le norme che prefigurano l'allontanamento per mancanza di mezzi di sostentamento, rammentando che la richiamata direttiva si limita a prescrivere che tale condizione non consente l'estensione del diritto di soggiorno oltre i tre mesi.

Dopo aver rilevato che le citate norme rischiano di comprimere il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione europea, l'oratore esprime contrarietà in ordine alla possibilità che da infrazioni di carattere amministrativo possano derivare conseguenze di tipo penale.

Il senatore BUTTIGLIONE (*UDC*), dopo aver richiamato il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, auspica che l'ordinamento comunitario possa, in prospettiva, riconoscere ai cittadini anche la facoltà di spostamento sulla base delle rispettive esigenze in termini di assistenza sociale.

Nel sottolineare che l'Italia ha elementi di indubbia attrattiva nei confronti dei cittadini provenienti da altri Paesi dell'Unione, giudica necessaria l'introduzione di una disciplina volta a contrastare fenomeni criminali, che, a suo avviso, non sono certo esclusivamente ascrivibili alla popolazione romena.

Richiama poi l'attenzione sul punto n. 12 delle premesse recate nella direttiva 2004/38/CE, secondo cui per soggiorni superiori a tre mesi lo Stato ospitante può disporre l'iscrizione del cittadino europeo presso le autorità competenti del luogo di residenza.

Non ritiene indi condivisibile stabilire che l'allontanamento dal territorio italiano possa derivare dalla mera mancanza di fonti reddituali, paventando in proposito il rischio che ciò finisca con il favorire proprio coloro che ottengono mezzi di sostentamento attraverso attività illecite.

Invita indi a tener conto del principio di proporzionalità sancito nelle premesse di cui ai punti n. 23 e n. 24 della richiamata direttiva, che, a suo avviso, rappresenta un irrinunciabile punto di riferimento nella definizione della normativa in esame.

Pur auspicando interventi migliorativi, esprime, nel complesso, una valutazione favorevole in ordine alla compatibilità del decreto-legge alla citata direttiva, della quale si dà a suo parere un'attuazione maggiormente incisiva rispetto a quanto previsto nel decreto legislativo n. 30 del 2007.

La senatrice BINETTI (*Ulivo*) si sofferma sulla disposizione volta ad introdurre il comma 7-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, giudicando non convincente il richiamo a comportamenti che compromettano la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali, incompatibili con l'ordinaria convivenza. Al riguardo, nel rilevare la genericità di tali riferimenti, auspica una riformulazione della esposizione tesa ad assicurare un'applicabilità uniforme.

Concorda infine con l'esigenza di evitare che la condotta personale, censurabile per ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza, possa determinare l'allontanamento non solo di chi la pone in essere, ma anche dei suoi familiari, nei confronti dei quali non sia accertato un comportamento di eguale pericolosità sociale.

Il senatore STRANO (*AN*), rammentato l'impegno della propria parte politica nel favorire misure a garanzia della sicurezza pubblica, anche al di là degli aspetti contingenti e della conseguente logica emergenziale, fa presente che le disposizioni in esame sono finalizzate a contrastare la criminalità e non sono specificamente rivolte a colpire la popolazione rumena.

Pur condividendo le finalità del provvedimento, preannuncia sin d'ora che il suo Gruppo si limiterà ad un atteggiamento astensivo, rilevando l'esigenza di promuovere specifiche proposte emendative volte a rendere effettivi i provvedimenti di allontanamento, a imporre, per soggiorni superiori a tre mesi, la sussistenza di mezzi di sostentamento e di inserimento sociale, nonché a reperire un idoneo stanziamento per tali finalità.

Il senatore LIVI BACCI (*Ulivo*) conviene con i rilievi critici mossi all'indeterminatezza del riferimento a comportamenti che compromettano la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali e all'inopportunità di punire con sanzioni penali il reingresso in Italia, a seguito di allontanamento.

Richiama, infine, la difficoltà di definire, sulla base di criteri oggettivi, in che termini si debba concretizzare l'assenza di mezzi di sostentamento tale da determinare l'allontanamento.

Interviene indi il senatore Antonio BATTAGLIA (*AN*), il quale – premesso di non condividere la scelta di intervenire su tematiche sì delicate in risposta a situazioni emergenziali – ritiene che lo Stato si debba far

carico di garantire la sicurezza dei propri cittadini, contrastando fenomeni criminali. Ribadisce infine l'intenzione del proprio Gruppo di migliorare le disposizioni recate nel decreto-legge, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare l'efficacia del provvedimento di allontanamento.

Il senatore SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*) esprime anzitutto perplessità in ordine alla scelta di operare interventi legislativi riguardanti il diritto alla libera circolazione nel territorio italiano attraverso un provvedimento di urgenza emanato in risposta ad uno specifico, seppur grave, accadimento. Ciò impone infatti tempi ristretti di esame, che non consentono a suo avviso il necessario approfondimento.

Dopo aver stigmatizzato la posizione volta a circoscrivere la responsabilità della sicurezza pubblica ai cittadini di nazionalità Rom, rammenta i gravi episodi di intolleranza, ed in particolare il genocidio ad opera del regime nazista.

Evidenzia inoltre che la citata direttiva europea è volta ad assicurare la libera circolazione, evitando discriminazioni tra i Paesi appartenenti all'Unione. Condivide poi l'esigenza di riformulare le disposizioni volte ad introdurre il comma 7-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, al fine di superare l'attuale genericità dei riferimenti alla tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona.

Richiama, poi, l'attenzione sull'articolo 27, comma 2, della direttiva 2004/38/CE, che, nel subordinare le limitazioni del diritto di soggiorno a comportamenti personali, non consente di estendere i provvedimenti di allontanamento nei confronti di chi non ha posto in essere tali condotte.

Quanto all'articolo 20, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 30, come modificato dal decreto-legge, segnala l'esigenza di far sì che le misure di esecuzione, conseguenti al mancato rispetto del provvedimento di allontanamento, siano accompagnate da una notifica all'autorità giurisdizionale.

Dopo aver colto l'occasione per lamentare la perdurante sussistenza dei Centri di permanenza temporanea, paventa il rischio che le norme in esame possano, per taluni profili, introdurre una disciplina ancor più restrittiva rispetto a quella che riguarda i cittadini extra comunitari.

Conclusa la discussione generale, il presidente relatore MANZELLA (*Ulivo*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (allegato al resoconto della presente seduta).

Il senatore ALLOCCA (*RC-SE*) ritiene non condivisibile la previsione recata nel decreto-legge, secondo cui l'assenza di mezzi di sostentamento comporti necessariamente un rischio per la sicurezza. Peraltro, ritiene che l'allontanamento disposto a causa di oneri eccessivi per il sistema sociale dovrebbe essere adottato solo dagli Stati che effettivamente si impegnano in attività di assistenza sociale nei confronti degli stranieri. Chiede che nella proposta di parere si dia conto di tali rilievi.

Il senatore BUTTIGLIONE (*UDC*) auspica una riformulazione dell'osservazione di cui al punto n. 4 della proposta di parere illustrata dal Presidente relatore, di cui non condivide il contenuto.

In considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Aula, il presidente MANZELLA (*Ulivo*) rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, alle ore 9 con lo stesso ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1872

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

– il Trattato istitutivo della Comunità europea prevede all'articolo 39, paragrafo 3, la possibilità di disporre limitazioni alla libera circolazione, se giustificate da motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica;

– che la direttiva 2004/38/CE reca disposizioni dirette, tra l'altro, a disciplinare le predette limitazioni ai diritti dei cittadini comunitari di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, rispettivamente agli articoli 27, 28 e 29;

– oltre ai casi giustificati da motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica, la direttiva prevede all'articolo 14 che i cittadini dell'Unione beneficino del diritto di soggiorno sino a che non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e pertanto non può essere adottato un provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini dell'Unione che siano lavoratori subordinati o autonomi, o che possano dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo;

– ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, lo Stato membro ospitante non può disporre il divieto di reingresso nel territorio nazionale in aggiunta ai provvedimenti di allontanamento di cittadini dell'Unione per motivi economici, e che, ai sensi del *considerando 27* della direttiva, i cittadini dell'Unione nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento di interdizione dal territorio dello Stato non per motivi economici, possono presentare una nuova domanda di ingresso decorso, in ogni caso, un periodo di tre anni dall'interdizione;

– ai sensi dell'articolo 30 della direttiva, ogni provvedimento di allontanamento deve essere notificato all'interessato, con l'indicazione del termine entro il quale dover lasciare il territorio, termine che non può essere inferiore a un mese, salvi però i casi di urgenza debitamente comprovata;

– l'articolo 31, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva prevede che, in caso di motivi imperativi di pubblica sicurezza, l'effettivo allontanamento dal territorio possa avere luogo anche prima della decisione sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento;

ritenuto che il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito nel nostro ordinamento la predetta direttiva, risulta ad essa conforme per i punti richiamati;

considerato che il decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, risulta, in via generale, in linea con la predetta direttiva comunitaria e con il pre-

detto decreto legislativo n. 30 del 2007, apportandovi in più la diversa qualificazione giuridica caratterizzata dalla necessità e dall'urgenza, l'una e l'altra giustificata dall'allarme sociale diffusosi in larga parte dell'opinione pubblica in relazione al fenomeno, ben noto alle preoccupazioni dell'Unione europea, della criminalità transfrontaliera;

esprime, per quanto di competenza, sotto lo stretto profilo comunitario, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. sembra contraria alla direttiva comunitaria, che parla – in coerenza con il nostro ordinamento costituzionale – di «provvedimenti adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati» (articolo 27, paragrafo 2, della direttiva), ogni previsione del decreto-legge che estenda le norme di allontanamento ai suoi «familiari», nei confronti dei quali non siano stati ugualmente comprovati concreti e specifici elementi di pericolosità;

2. risulta opportuno che nelle previsioni dell'articolo 20, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dal decreto-legge, le misure di esecuzione, a seguito di trasgressione (ritorno o permanenza nel territorio nazionale) del provvedimento di allontanamento, già convalidato dall'autorità giurisdizionale, siano accompagnate da una notifica al giudice competente per il provvedimento;

3. sembra contraria alla direttiva comunitaria ogni sanzione penale che consegua al provvedimento di allontanamento «per fini economici» a causa di «oneri eccessivi per il sistema sociale» (articolo 27, paragrafo 1, della direttiva); risulta invece congrua, per esigenze funzionali, la previsione dell'attestazione del provvedimento da consegnare all'autorità consolare italiana del Paese di residenza;

4. sembra necessario che, in relazione all'espressione «motivi imperativi di sicurezza» – benché essa compaia nella direttiva (articoli 28 e 31) e abbia una sua opportuna definizione nel comma 7-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, aggiunto dal decreto-legge in conversione, che riprende la formula di «ordinaria convivenza» coniata dalla nostra Corte costituzionale –, tale espressione sia correlata, ai fini di facilitare la valutazione del giudice competente sul provvedimento, alla commissione di determinati reati nel nostro territorio e all'esistenza di una comprovata situazione di degrado e violenza, attestanti una oggettiva condizione di pericolosità sociale;

5. analoga specificazione delle condizioni di cui al numero precedente sembra necessaria anche per le motivazioni del provvedimento di urgenza (articolo 20, comma 7-bis del decreto legislativo n. 30 del 2007, aggiunto dal decreto-legge in conversione), mediante apposita scheda predisposta dall'Autorità procedente, anche ai fini di facilitare le pronunce dell'Autorità giudiziaria del Paese di appartenenza del cittadino nei cui confronti è stato emesso il provvedimento;

6. si raccomanda, infine, alla Commissione di merito, non solo di evitare ma anche di respingere, nella relazione sul provvedimento, qualsiasi accenno che possa essere interpretato come discriminazione nazionale o etnica, incompatibile con il diritto comunitario.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

Martedì 13 novembre 2007

45ª seduta

Presidenza del Presidente
Roberto BARBIERI

Interviene il dottor Alessandro Pansa, commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, accompagnato dal dottor Massimo Bagatti e dalla dottoressa Mariella Maffini, consulenti.

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, dottor Alessandro Pansa

Il presidente BARBIERI introduce i temi dell'odierna audizione, e formula, a conclusione del suo intervento, alcuni quesiti.

Il dottor PANSA svolge un'esposizione introduttiva, nel corso della quale hanno luogo brevi interruzioni, finalizzate alla formulazione di quesiti e richieste di chiarimento, dell'onorevole RUSSO, del senatore PIGLIONICA, del presidente BARBIERI, del senatore ZANONE, dell'onorevole DE ANGELIS e del senatore LIBÈ.

Il presidente BARBIERI, considerati i concomitanti impegni delle Assemblee dei due rami del Parlamento, propone che, una volta conclusa la relazione del dottor Pansa, sia rinviato il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, la proposta del Presidente si intende approvata.

Il senatore SCALERA chiede di poter avere il testo della presentazione illustrata oggi dal dottor Pansa.

Il presidente BARBIERI assicura che il testo in questione sarà inviato a tutti i commissari.

Il senatore ZANONE preannuncia l'invio alla Commissione di quesiti scritti in vista del seguito dell'odierna audizione.

Il dottor PANSA conclude la sua esposizione, rispondendo anche alle domande postegli dai commissari precedentemente menzionati.

L'onorevole RUSSO chiede che sia resa disponibile copia del Piano rifiuti predisposto dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania.

Il dottor PANSA assicura che invierà alla Commissione il testo richiesto dall'onorevole Russo.

Il senatore ZANONE formula una domanda, alla quale risponde il dottor PANSA.

Dopo interventi dell'onorevole GIUDITTA e, sull'ordine dei lavori, dell'onorevole RUSSO, il presidente BARBIERI rinvia il seguito dell'odierna audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 13 novembre 2007

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

indi del Vice Presidente
MASSIDDA

Interviene il direttore generale dell'ASL Città di Milano, dottor Antonio G. Mobilia.

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Claudio Vuolo, Maresciallo Capo Simone Vacca, il maresciallo Gianfranco D'Agostino, il dottor Alessandro Ridolfi e la signora Maria Cosola.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del direttore generale dell'ASL Città di Milano, dottor Antonio G. Mobilia

Il presidente TOMASSINI introduce l'audizione del dottor Mobilia, ricordando che nei mesi scorsi, in merito alle inchieste riguardanti profili illeciti nelle richieste di rimborso di alcune strutture sanitarie lombarde, sono stati ascoltati i magistrati competenti, nonché l'assessore alla sanità della Regione Lombardia e il direttore generale del medesimo assessorato.

Il dottor MOBILIA lascia agli atti della Commissione documentazione inerente l'attività sanitaria ed i controlli svolti presso l'ASL Città di Milano, fornendo inoltre elementi informativi sul numero delle cartelle controllate e sulle somme recuperate.

La senatrice EMPRIN GILARDINI ritiene utile comprendere a quali conseguenze vanno incontro le strutture che sono state ritenute responsabili di illeciti.

Il senatore BODINI chiede ulteriori valutazioni circa l'esigenza che il sistema dei controlli verifichi anche l'appropriatezza delle prestazioni.

Il presidente TOMASSINI invita il soggetto audito a fornire maggiori ragguagli sulla definizione dei livelli di responsabilità nella gestione delle cartelle cliniche.

Il dottor MOBILIA fa presente alla senatrice Emprin Gilardini che nella documentazione depositata vi è traccia anche delle conseguenze cui sono sottoposte le strutture che risultano indagate.

Il presidente TOMASSINI, data l'opportunità di consentire al soggetto audito di rispondere in modo esauriente ai quesiti posti dai senatori intervenuti, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 13 novembre 2007

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Intervengono, in sede di audizione: in rappresentanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, la dottoressa Antonella Duchini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato, ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del Regolamento interno della Commissione, il resoconto stenografico della seduta.

Audizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Il presidente TOFANI, dopo aver introdotto le tematiche oggetto dell'audizione in questione, dà la parola all'audito.

Interviene, in rappresentanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia la dottoressa DUCHINI, soffermandosi sull'evento infortunistico mortale avvenuto a Perugia il 3 settembre 2005, causato dal crollo di un ponteggio mobile.

Il PRESIDENTE e il senatore ZUCCHERINI rivolgono talune richieste di chiarimento, alle quali risponde la dottoressa DUCHINI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 13 novembre 2007

65^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,50.

(1191) Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Modifica dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti

(1230) Maria Luisa BOCCIA. – Modifica dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di diritto di reclamo dei detenuti e degli internati

(Parere alla 2^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo unificato; in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) riferisce sul testo unificato in titolo, soffermandosi, in particolare sull'articolo 2: tale disposizione, nel demandare alla procedura di cui all'articolo 14-*ter* della legge n. 354 del 1975 la decisione sui reclami dei detenuti, configge – a suo giudizio – con le disposizioni di cui all'articolo 1 del medesimo testo unificato, che invece delineano una diversa opzione procedurale. Peraltro l'articolo 2 del testo unificato non appare conforme ai principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 341 del 2006 per la parte in cui disciplina i reclami concernenti gli «atti dell'amministrazione penitenziaria» che si asseriscono lesivi dei diritti del lavoratore detenuto. Con tale decisione è stata infatti dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione dell'ordinamento penitenziario che demandava alla procedura camerale di cui all'articolo 14-*ter* della legge n. 354 del 1975 i reclami in materia, poiché tale procedura realizzava un'irragionevole compressione delle garanzie

giurisdizionali essenziali riconosciute a tutti i cittadini. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul testo unificato in esame, con le osservazioni ora illustrate.

Dà quindi conto degli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 1.7, invitando tuttavia a una sua riformulazione con la quale si chiarisca che non si esclude la possibilità di ricorso anche da parte del detenuto, e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (n. 184)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) illustra lo schema di regolamento n. 184 con il quale si disciplina l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; richiama l'attenzione, in primo luogo, sull'articolo 9, comma 5, che prevede il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale relativi a tutte le strutture ed uffici del Ministero e la stipula dei relativi contratti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso; con tale disposizione, in sostanza, si introducono elementi di *spoil system* che la fonte regolamentare in esame non è autorizzata a disciplinare. A suo giudizio, il comma richiamato dovrebbe quindi essere espunto dal testo.

Si sofferma poi su altre disposizioni, che disciplinano gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, quali l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 8; a tale riguardo segnala che l'organizzazione di quelle strutture, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dello stesso schema di regolamento, «resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, sino all'emanazione del nuovo regolamento». La derivante contraddittorietà delle disposizioni richiamate dovrebbe essere risolta soppresimendo quelle disciplinanti gli uffici di diretta collaborazione.

Segnala, altresì, l'opportunità di espungere l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 6, che riproducono o richiamano disposizioni di rango primario già vigenti: il richiamo agli organismi ivi indicati potrebbe altrimenti essere inteso come volto a degradare a rango secondario la fonte di disciplina degli stessi, che peraltro non è direttamente riconducibile all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ritiene, infine, che occorra valutare l'opportunità di riprodurre in norma di rango secondario anche la previsione dell'istituzione del Reparto pesca marittima delle Capitanerie di porto – attualmente prevista dal decreto legislativo n. 100 del 2005 – di cui all'articolo 7, comma 2.

In considerazione dell'imminente inizio della seduta plenaria della Commissione avverte che l'esame dell'atto del Governo è rinviata ad altra seduta.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

66ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 15,05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (n. 184)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con condizioni e rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana.

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*), richiamando la relazione svolta nella precedente seduta, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo a condizione che venga soppresso l'articolo 9, comma 5, che nel prevedere il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale relativi a tutte le strutture ed uffici del Ministero e la stipula dei relativi contratti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, introduce elementi di *spoil system* che la fonte regolamentare in esame non è autorizzata a disciplinare.

Propone inoltre di invitare la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità di sopprimere le disposizioni che disciplinano gli uffici di diretta collaborazione del Ministro – quali l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 8 – la cui organizzazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dello stesso schema di regolamento, «resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, sino all'emanazione del nuovo regolamento».

Propone di segnalare, altresì, l'opportunità di espungere l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 6, che riproducono o richiamano disposizioni di rango primario già vigenti: il richiamo agli organismi ivi indicati potrebbe altrimenti essere inteso come volto a degradare a rango secondario la fonte di disciplina degli stessi, che peraltro non è direttamente riconducibile al-

l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si dovrebbe, infine, invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riprodurre in norma di rango secondario anche la previsione dell'istituzione del Reparto pesca marittima delle Capitanerie di porto – attualmente prevista dal decreto legislativo n. 100 del 2005 – di cui all'articolo 7, comma 2.

Il senatore SAPORITO (AN) dichiara di condividere la proposta illustrata dal presidente relatore, con particolare riferimento alla condizione volta a sopprimere ogni meccanismo riconducibile a logiche di *spoil system*.

La Sottocommissione concorda, infine, con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 14 novembre 2007, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

- Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc. VII, n. 77*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817-A).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (817).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO e NANIA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo per il Senato della Repubblica (1724).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (1872).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).
- SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
- CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).
- CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).
- TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).
- CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).
- RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,

- di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato (1553).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).
 - PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige (1573).
 - Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (1583).
 - Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (1643).
 - STORACE. – Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale (1675).
 - TURANO ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero (1712).
 - BACCINI e CICCANTI. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali (1746).
 - e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).
- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).

- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).
- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (688).
- GRILLO ed altri. – Inno della Repubblica italiana (820).
- e della petizione n. 227 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura ALLEGRINI ed altri. – Divieto di indossare il velo negli istituti scolastici a garanzia del rispetto del principio di uguaglianza (1387).
- Emanuela BAIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO ed altri. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione (821).
- SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCALFARO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (1740).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 14 novembre 2007, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (1872).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 14 novembre 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri (n. 180).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 14 novembre 2007, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di contratto di programma stipulato tra il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.A., per il periodo 2006-2008 (n. 183).

II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.A. e Società autocasionale della CISA S.p.A. (n. 187).
 - Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.A. e Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. (n. 188).
 - Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.A. e Società delle autostrade di Venezia e Padova (n. 189).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 14 novembre 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche afferenti il sistema delle aree protette e la rete natura 2000: audizione di rappresentanti di FEDERPESCA, FEDERCOOPESCA, LEGA PESCA, UIL Pesca e Acquacoltura, FLAI-CGIL nazionale e FAI.

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'affare:

- Crisi idrica del Lago di Garda.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 14 novembre 2007, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (1872).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledì 14 novembre 2007, ore 8,45

IN SEDE CONSULTIVA

Alla VII Commissione della Camera:

- Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (esame nuovo testo C. 2843, approvato dalla 7^a Commissione del Senato).

INDAGINE CONOSCITIVA

Deliberazione di un'indagine sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 14 novembre 2007, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'audizione del Direttore generale della RAI.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 14 novembre 2007, ore 9,30 e 15

Indagine conoscitiva sulla immigrazione e l'integrazione:

- Audizione del coordinatore del Dossier statistico Immigrazione Caritas-Migrantes, Franco Pittau.

Indagine conoscitiva sulla immigrazione e l'integrazione:

- Audizione del ministro del lavoro e della previdenza sociale, Onorevole Cesare Damiano.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 14 novembre 2007, ore 14,30

Comunicazioni del Presidente.

Al termine – Esame del Regolamento interno.

Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2007.

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Mercoledì 14 novembre 2007, ore 14

Comunicazioni del Presidente sulle iniziative della delegazione.